

**Segreteria particolare
del Giudice costituzionale prof.ssa Maria Rita SAULLE**

INDICE DELLE DECISIONI - ultima versione

Ordinate per materia	p. 8
Raggruppamento sintetico per materia e a seguire Elenco sintetico in ordine cronologico	p. 96

Aggiornamento agosto 2011

INDICE DEL DECISIONI

AGRICOLTURA E TURISMO	8
1) Definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica.....	8
<i>SENTENZA N 339 DEL 8 OTTOBRE 2007 Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana</i>	8
AMBIENTE	10
1) Parchi faunistici – requisiti e modalità per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio	10
<i>SENTENZA N. 220 DELL'11 GIUGNO 2008</i>	10
2) Ricorsi regionali avverso il codice dell'ambiente.....	11
<i>SENTENZA N. 251 DEL 24 LUGLIO 2009</i>	11
3) Acque – Uso delle acque.....	11
<i>ORDINANZA N. 238 DEL 7 LUGLIO 2010</i>	11
4) Impianti eolici.....	11
<i>SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010</i>	11
<i>SENTENZA N. 169 DEL 29 MAGGIO 2009</i>	13
<i>SENTENZA N. 166 DEL 29 MAGGIO 2009</i>	14
<i>SENTENZA N. 364 DEL 25 OTTOBRE 2006</i>	14
ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI	15
1) Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili, e per le politiche delle pari opportunità	15
<i>SENTENZA N. 453 DEL 12 DICEMBRE 2007</i>	15
2) Termine di decadenza per proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego	15
<i>ORDINANZA N. 269 DEL 23 OTTOBRE 2009</i>	15
3) diritto all'accesso per tutti i cittadini comunitari residenti nella regione da almeno trentasei mesi, riconoscimento a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale.....	16
<i>SENTENZA N. 40 DEL 9 FEBBRAIO 2011</i>	16
CACCIA	17
1) Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia	17
<i>SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010</i>	17
<i>SENTENZA N. 150 DEL 18 APRILE 2007</i>	18
<i>SENTENZA N. 332 DEL 11 OTTOBRE 2006</i>	18
<i>SENTENZA N. 313 DEL 18 LUGLIO 2006</i>	19
<i>SENTENZA N. 312 DEL 18 LUGLIO 2006</i>	19
2) Prelievo venatorio in deroga.....	19
<i>SENTENZA N. 405 DEL 3 DICEMBRE 2008</i>	19
<i>SENTENZA N. 250 DEL 25 GIUGNO 2008</i>	19
3) Uso di richiami non previsti dalla normativa statale	20
<i>SENTENZA 266 DEL 22 LUGLIO 2010</i>	20
<i>ORDINANZA N. 36 DELL'11 FEBBRAIO 2008</i>	20
<i>SENTENZA N. 441 DEL 6 DICEMBRE 2006</i>	21
4) Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sul prelievo venatorio.....	21
<i>SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010</i>	21
<i>SENTENZA N. 165 DEL 29 MAGGIO 2009</i>	22
5) Sulla composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali	24
<i>SENTENZA 268 DEL 22 LUGLIO 2010</i>	24
CERIMONIALE	25
1) Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale	25

SENTENZA N. 104 DEL 2 APRILE 2009.....	25
SENTENZA. N. 311 DEL 29 LUGLIO 2008.....	25
COMMERCIO	26
1) Manifestazioni fieristiche.....	26
ORDINANZA N. 292 DEL 6 NOVEMBRE 2009.....	26
CONSIGLIERI ORGANI LOCALI	26
1) Immunità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.....	26
SENTENZA N. 301 DEL 10 LUGLIO 2007.....	26
DEMANIO	27
1) Proroga delle concessioni del demanio pubblico marittimo.....	27
SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010.....	27
DIRITTI DELLA PERSONALITA'	28
1) Diritto all'orientamento e all'identità personale.....	28
SENTENZA N. 253 DEL 21 GIUGNO 2006.....	28
DISABILE	28
1) Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza.....	28
ORDINANZA N. 42 DELL'11 FEBBRAIO 2010.....	29
ORDINANZA N. 98 DEL 2 APRILE 2009.....	29
SENTENZA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2009.....	29
SENTENZA N. 158 DEL 18 APRILE 2007.....	30
2) Disabili e disciplina della circolazione stradale.....	30
ORDINANZA N. 113 DELL'8 MARZO 2006.....	30
3) Ricorso in via principale – Fondo per la mobilità dei disabili.....	30
SENTENZA N. 124 DEL 30 APRILE 2009.....	31
4) Norma regionale che prevede la fruizione dei servizi socio-assistenziali per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa.....	31
ORDINANZA N. 224 DEL 5 GIUGNO 2006.....	31
5) Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità.....	32
SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010.....	32
ENERGIA	32
1). Impianti eolici.....	32
SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010.....	32
SENTENZA N. 169 DEL 29 MAGGIO 2009.....	34
SENTENZA N. 166 DEL 29 MAGGIO 2009.....	34
SENTENZA N. 364 DEL 25 OTTOBRE 2006.....	35
2). In generale, impianti di energia rinnovabile.....	35
SENTENZA N. 124 DEL 24 MARZO 2010.....	35
ESTRADIZIONE	36
1) Estradizione di minorenni.....	36
SENTENZA N. 310 DEL 29 LUGLIO 2008.....	36
FAMIGLIA	37
1) Regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in mancanza di una legge nazionale comune.....	37
SENTENZA N. 254 DEL 21 GIUGNO 2006.....	37
2) famiglia anagrafica e famiglia nucleare - estensione dei diritti.....	37

SENTENZA 8 DEL 12 GENNAIO 2011	37
IMPIEGO PUBBLICO	40
1) Causa di servizio – riammissione nel ruolo di provenienza a seguito di guarigione	40
SENTENZA N. 294 DEL 13 NOVEMBRE 2009	40
ISTRUZIONE PUBBLICA	41
1) In generale, sul riparto di competenze “legislatore” e “Stato-Regioni”	41
ORDINANZA N. 324 DEL 4 DICEMBRE 2009	41
2) Abilitazione all’insegnamento.....	41
SENTENZA N. 167 DEL 19 MAGGIO 2008	41
ORDINANZA N. 278 DEL 4 LUGLIO 2007	42
3) Riforma del secondo ciclo del sistema educativo	42
SENTENZA N. 138 DEL 18 APRILE 2007	42
4) Introduzione dell’insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca.....	43
ORDINANZA N.430 DEL 6 DICEMBRE 2006	43
5) Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità.....	43
SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010	43
6) Accesso di non docenti per i disabili	43
ORDINANZA N. 251 DELL’8 LUGLIO 2010	44
7) graduatorie a esaurimento - possibilità per i docenti per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione o “a pettine”	44
SENTENZA N. 41 DEL 9 FEBBRAIO 2011	44
MINORI	45
1) Tutela delle lavoratrici madri.....	45
ORDINANZA N. 20 DEL 28 GENNAIO 2008	45
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	47
1) Misure alternative alla detenzione e loro accesso da parte del condannato straniero irregolare	47
SENTENZA N. 78 DEL 5 MARZO 2007	47
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI	47
1) Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.....	47
ORDINANZA N. 191 DEL 26 MAGGIO 2010	47
ORDINANZA N. 86 DEL 24 FEBBRAIO 2010	48
ORDINANZA N. 41 DELL’11 FEBBRAIO 2010	48
ORDINANZA N. 303 DEL 20 NOVEMBRE 2009	48
ORDINANZA N. 270 DEL 23 OTTOBRE 2009	49
ORDINANZA N. 147 DELL’8 MAGGIO 2009	49
SENTENZA N. 420 DEL 3 DICEMBRE 2008	50
SENTENZA N. 330 DEL 30 LUGLIO 2008	50
ORDINANZA N. 108 DEL 14 APRILE 2008	50
ORDINANZA N. 37 DELL’11 FEBBRAIO 2008	51
ORDINANZA N. 419 DEL 22 NOVEMBRE 2007	51
SENTENZA N. 247 DEL 20 GIUGNO 2007	51
SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2007	52
SENTENZA N. 13 DEL 10 GENNAIO 2007	52
ORDINANZA N. 321 DEL 18 LUGLIO 2006	52
ORDINANZA N. 195 DEL 3 MAGGIO 2006	53

2) Procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti di un parlamentare.....	53
<i>ORDINANZA N. 332 DELL'11 DICEMBRE 2009</i>	53
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	54
1) Interprete. Possibilità per lo straniero ammesso al beneficio di nominare un interprete.....	54
<i>SENTENZA N. 254 DEL 20 GIUGNO 2007</i>	54
2) Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice.....	54
<i>ORDINANZA N. 203 DEL 10 GIUGNO 2010</i>	54
<i>ORDINANZA N. 195 DEL 26 GIUGNO 2009</i>	55
<i>SENTENZA N. 408 DEL 3 DICEMBRE 2008</i>	55
<i>SENTENZA N. 287 DEL 9 LUGLIO 2008</i>	56
3) Consulenza tecnica d'ufficio – oneri necessari per lo svolgimento degli accertamenti tecnici.....	56
<i>ORDINANZA N. 209 DEL 9 GIUGNO 2008</i>	56
4) Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda.....	56
<i>ORDINANZA N. 369 DEL 24 OTTOBRE 2007</i>	56
5) Ammissione anche nei casi di pretesa palesemente infondata sin dall'inizio dell'azione.....	57
<i>ORDINANZA N. 220 DEL 17 LUGLIO 2009</i>	57
6) Liquidazione degli onorari all'avvocato per impugnazione inammissibile... ..	57
<i>ORDINANZA N. 88 DEL 24 FEBBRAIO 2010</i>	57
PESCA	58
1) Disciplina delle reti da posta fissa.....	58
<i>SENTENZA N. 51 DEL 7 FEBBRAIO 2007</i>	58
2) norme regionali sui procedimenti autorizzatori all'esercizio dell'attività di pesca.....	58
<i>SENTENZA N. 199 DEL 7 GIUGNO 2010</i>	58
PREVIDENZA	59
1) Pensione privilegiata ordinaria.....	59
<i>SENTENZA N. 323 DEL 30 LUGLIO 2008</i>	59
2) Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale.....	59
<i>ORDINANZA N. 252 DEL 25 GIUGNO 2008</i>	59
3) Indennizzi per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero.....	60
<i>ORDINANZA N. 184 DEL 19 MAGGIO 2008</i>	60
4) Aveni diritto al permesso retribuito per l'assistenza a persone handicappate.....	60
<i>ORDINANZA N. 35 DEL 6 FEBBRAIO 2009</i>	60
5) Contribuzione figurativa in caso di astensione obbligatoria per maternità - riconoscimento.....	61
<i>SENTENZA N. 71 DEL 26 FEBBRAIO 2010</i>	61
6) Indennità di maternità – diritto per il padre in alternativa alla madre biologica.....	61
<i>SENTENZA 285 DEL 28 LUGLIO 2010</i>	61
7) Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi.....	62
<i>SENTENZA 356 DEL 15 DICEMBRE 2010</i>	62

PROCEDIMENTO CIVILE	62
1) Procedimento di convalida di sfratto per morosità.....	62
<i>ORDINANZA N. 14 DEL 14 GENNAIO 2008</i>	62
PROCEDIMENTO PENALE	63
1) Decreto penale di condanna, opposizione.....	63
<i>ORDINANZA N. 16 DEL 10 GENNAIO 2007</i>	63
2) Sostituto del difensore	63
<i>ORDINANZA N. 419 DEL 4 DICEMBRE 2006</i>	63
3) Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo	
.....	64
<i>ORDINANZA N. 60 DEL 27 FEBBRAIO 2009</i>	64
<i>ORDINANZA N. 347 DEL 20 OTTOBRE 2008</i>	64
4) Appello penale.....	65
<i>ORDINANZA N. 26 DEL 30 GENNAIO 2009</i>	65
PROFESSIONI	65
1). Istituzione di nuove professioni turistiche da parte delle regioni	65
<i>ORDINANZA N. 239 DEL 7 LUGLIO 2010</i>	66
<i>SENTENZA N. 132 DEL 12 APRILE 2010</i>	66
PROTEZIONE CIVILE	66
1) Norme regionali in materia di protezione civile.....	66
<i>ORDINANZA N. 357 DEL 25 OTTOBRE 2006</i>	66
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI	67
1) Installazione di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 ...	67
<i>ORDINANZA N. 232 DEL 18 GIUGNO 2007</i>	67
REATI E PENE	67
1). Reato di favoreggiamento all'ingresso illegale in un altro Stato.....	67
<i>SENTENZA N. 21 DEL 30 GENNAIO 2009</i>	67
<i>ORDINANZA N. 75 DEL 21 FEBBRAIO 2007</i>	68
<i>ORDINANZA N. 392 DEL 19 NOVEMBRE 2008</i>	68
SANITA' PUBBLICA	68
1) Riserva di direzione al solo personale medico - esclusione del personale	
del ruolo sanitario con profilo professionale di psicologo.....	68
<i>ORDINANZA 308 DEL 28 OTTOBRE 2010</i>	68
SANZIONI AMMINISTRATIVE	69
1) Sanzioni applicate dal direttore della circoscrizione doganale.....	69
<i>ORDINANZA N. 31 DEL 11 FEBBRAIO 2008</i>	69
STRANIERO E APOLIDE	70
1) Indisponibilità da parte delle regioni di Centri di Identificazione ed	
Espulsione.....	70
<i>SENTENZA N. 134 DEL 12 APRILE 2010</i>	70
2) Decreto di espulsione – traduzione.....	70
<i>ORDINANZA N. 197 DEL 21 MAGGIO 2008</i>	70
<i>ORDINANZA N. 37 DEL 24 GENNAIO 2007</i>	70
3) Decreto di espulsione - sospensione	71
<i>ORDIANANZA 338 DEL 24 NOVEMBRE 2010</i>	71
<i>ORDINANZA N. 113 DEL 14 APRILE 2008</i>	71

ORDINANZA N. 111 DEL 14 APRILE 2008.....	72
ORDINANZA N. 372 DEL 24 OTTOBRE 2007.....	72
ORDINANZA N. 357 DEL 22 OTTOBRE 2007.....	72
ORDINANZA N. 293 DEL 4 LUGLIO 2007.....	73
ORDINANZA N. 228 DEL 18 GIUGNO 2007.....	73
ORDINANZA N. 283 DEL 3 LUGLIO 2006.....	73
ORDINANZA N. 192 DEL 3 MAGGIO 2006.....	74
4) Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro	74
ORDINANZA N. 118 DEL 14 APRILE 2008.....	74
ORDINANZA N. 107 DEL 14 APRILE 2008.....	74
ORDINANZA N. 397 DEL 19 NOVEMBRE 2007.....	75
ORDINANZA N. 361 DEL 24 OTTOBRE 2007.....	75
ORDINANZA N. 336 DEL 26 SETTEMBRE 2007.....	75
ORDINANZA N. 444 DEL 6 DICEMBRE 2006.....	76
ORDINANZA N. 158 DEL 5 APRILE 2006.....	76
5) Revoca automatica del permesso di soggiorno.....	76
ORDINANZA N. 165 DEL 28 APRILE 2010.....	76
ORDINANZA N. 219 DEL 26 GIUGNO 2009.....	77
6) Straniero minore non accompagnato	77
SENTENZA N 156 DEL 5 APRILE 2006.....	77
7) Mancata previsione del divieto di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore a tre anni	78
ORDINANZA N. 455 DEL 12 DICEMBRE 2007.....	78
8) Mancata previsione della convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.....	78
ORDINANZA N. 280 DEL 2006.....	78
9) Divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni	78
ORDINANZA N. 299 DEL 9 LUGLIO 2008.....	78
10) Procedimento di assunzione di lavoratore extracomunitario.....	79
SENTENZA N. 407 DEL 4 DICEMBRE 2006.....	79
11) Ricongiungimento.....	79
ORDINANZA N. 335 DEL 26 SETTEMBRE 2007.....	79
ORDINANZA N. 225 DEL 18 GIUGNO 2007.....	80
ORDINANZA N. 395 DEL 8 NOVEMBRE 2006.....	80
ORDINANZA N. 368 DEL 25 OTTOBRE 2006.....	80
ORDINANZA N. 162 DEL 8 MARZO 2006.....	81
ORDINANZA N. 161 DEL 5 APRILE 2006.....	81
12) Sulla nomina del difensore d'ufficio.....	81
ORDINANZA N. 84 DEL 5 MARZO 2007.....	81
13) Udienza di convalida – mancata idoneità dei locali per l'udienza.....	81
ORDINANZA N. 109 DEL 10 MARZO 2010.....	81
14) parità di accesso ai servizi pubblici e privati	82
SENTENZA 8 DEL 12 GENNAIO 2011.....	82
15) espulsione di genitore straniero non comunitario.....	85
Ordinanza N. 59 DEL 18 FEBBRAIO 2011.....	85
TRASPORTO PUBBLICO	85
1) Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada	85
ORDINANZA N. 304 DEL 9 LUGLIO 2008.....	86
2) Soppressione, previa liquidazione dell'autorità portuale di Trapani con Decreto del Presidente della Repubblica.....	86
SENTENZA N. 375 DEL 17 NOVEMBRE 2008.....	86
TURISMO.....	86

1) Competenza regionale.....	86
<i>SENTENZA N. 454 DEL 12 DICEMBRE 2007</i>	86
<i>ORDINANZA N. 348 DEL 23 OTTOBRE 2006</i>	87
TUTELA DELLA SALUTE	87
1) Consenso informato del paziente al trattamento medico	87
<i>SENTENZA N. 438 DEL 15 DICEMBRE 2008</i>	88
2) Registrazione della popolazione canina	88
<i>SENTENZA N. 105 DEL 2 APRILE 2009</i>	88
3) prontuario terapeutico regionale.....	89
<i>SENTENZA 8 DEL 12 GENNAIO 2011</i>	89
UNIVERSITÀ	92
1) Accesso programmato ai corsi.....	92
<i>SENTENZA N. 431 DEL 15 DICEMBRE 2008</i>	92
<i>ORDINANZA N. 307 DEL 10 LUGLIO 2007</i>	92
2) Ordinanza di correzione di errore materiale.....	93
<i>ORDINANZA N. 10 DEL 10 GENNAIO 2007</i>	93
VARIAZIONI TERRITORIALI	93
1) Distacco di Comune da una Regione	93
<i>ORDINANZA N. 11 DEL 12 GENNAIO 2011</i>	93
<i>ORDINANZA N. 264 DEL 21 LUGLIO 2010</i>	94
2) Petizioni alle Camere – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino	95
<i>ORDINANZA N. 85 DEL 20 MARZO 2009</i>	95

AGRICOLTURA E TURISMO

1) Definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica

SENTENZA N 339 DEL 8 OTTOBRE 2007 Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana

LEGGE STATALE SULL'AGRITURISMO - DEFINIZIONE DEI CRITERI E LIMITI DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SU QUELLA AGRITURISTICA - VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI SECONDO IL CRITERIO DEL TEMPO DI LAVORO NECESSARIO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLE MATERIE DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - DENUNCIATA CARENZA DI ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO CHE IMPONGANO L'INTERVENTO STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SU QUELLA AGRITURISTICA - VALUTAZIONE DA EFFETTUARSI SECONDO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA PRESUNTA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA QUANDO L'ATTIVITÀ DI RICEZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI E BEVANDE INTERESSI UN NUMERO NON SUPERIORE A DIECI OSPITI VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLE MATERIE DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE - APPORTO PREVALENTE DI «QUOTA SIGNIFICATIVA DI PRODOTTO PROPRIO» E DI PRODOTTI DI AZIENDE AGRICOLE DELLA ZONA, INTESE QUALI AZIENDE «COLLOCATE IN ZONE OMOGENEE CONTIGUE DI REGIONI LIMITROFE» - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLE MATERIE DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI E DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA - PREVISTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA CUCINA DOMESTICA NEL CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI NON SUPERIORI A 10, NONCHÉ SUFFICIENZA DEL REQUISITO URBANISTICO DELL'ABITABILITÀ NEI LIMITI DI DIECI POSTI LETTO - RICORSO DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA - NORME DI DETTAGLIO, LESIVE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE REGIONALE NELLE MATERIE DELL'ALIMENTAZIONE, DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

DISCIPLINA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ AGRITURISTICHE - RICORSO DELLA REGIONE LAZIO - LAMENTATA ADOZIONE DI NORME DI DETTAGLIO AUTOAPPLICATIVE IN MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE - NORMA ESPRESSIVA DELLA COMPETENZA CONCORRENTE DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

NORME SULLA PRODUZIONE, PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER ATTIVITÀ AGRITURISTICHE -

RICORSO DELLA REGIONE LAZIO - LAMENTATA ADOZIONE DI NORME DI DETTAGLIO AUTOAPPLICATIVE IN MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE - MERO RINVIO A DISCIPLINA STATALE DI PORTATA GENERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE, DA PARTE DELL'AUTORITÀ SANITARIA, DELLA IDONEITÀ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE - RICORSO DELLA REGIONE LAZIO - LAMENTATA ADOZIONE DI NORME DI DETTAGLIO AUTOAPPLICATIVE IN MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE - NORMA ESPRESSIVA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

PREVISTA SUFFICIENZA DI OPERE PROVVISORIALI AI FINI DEL RISPETTO, DA PARTE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE, DELLE NORME IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RICORSO DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE REGIONALE - NORMA ESPRESSIVA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PERSONA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AVVIO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, ACCERTAMENTI E RILIEVI DA PARTE DEL COMUNE, MODALITÀ E TEMPI PER GLI ADEGUAMENTI, SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ, VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRECEDENZA AUTORIZZATE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLE MATERIE DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA - RICORSO DELLA REGIONE LAZIO - LAMENTATA ADOZIONE DI NORME DI DETTAGLIO AUTOAPPLICATIVE IN MATERIE, QUALI IL TURISMO E L'AGRICOLTURA, RIENTRANTI NELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

PREVISTA POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE DELLA RICEZIONE DEGLI OSPITI PER BREVI PERIODI, SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COMUNE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE TARIFFE MASSIME, RIFERITE AI PERIODI DI ALTA E BASSA STAGIONE, VALIDE PER L'ANNO SEGUENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLE MATERIE DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, SENTITO IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PREVIA INTESA IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLE MATERIE DELL'AGRICOLTURA E DEL TURISMO - SUSSISTENZA DI ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO, ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE PROPORZIONALE E RAGIONEVOLE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA SULL'AGRITURISMO ALLE ATTIVITÀ ASSIMILATE DI OSPITALITÀ E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SVOLTE DAI PESCATORI - RICORSO DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA - LAMENTATA ADOZIONE DI NORME STATALI NELLA MATERIA DELLA PESCA, DI COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI, IN ASSENZA DI ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO - ESTENSIONE DA RITENERSI DISPOSTA NEI LIMITI DELLA ACCERTATA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE ALTRE NORME SULL'AGRITURISMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

PREVISTO OBBLIGO PER LE REGIONI DI COMUNICARE, CON RELAZIONE ANNUA, DATI E INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - RICORSO DELLA REGIONE LAZIO - LAMENTATA ATTRIBUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE STATALE DI UN RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, A CONTENUTO ALTAMENTE INDETERMINATO, IN UNA MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE E IN CARENZA DI ESIGENZE DI SUSSIDIARIETÀ - ESERCIZIO DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATIVO STATISTICO E INFORMATICO DEI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'AGRITURISMO - OMESSA PREVISIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI PER MEZZO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE LAZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

AMBIENTE

1) Parchi faunistici – requisiti e modalità per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio

SENTENZA N. 220 DELL'11 GIUGNO 2008

NORME DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - PARCHI FAUNISTICI - REQUISITI E MODALITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO - RICORSO DEL GOVERNO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI «TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA» E DELLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE ATTRIBUTIVE DI COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA IN MATERIA DI PARCHI FAUNISTICI - OMESSA PUNTUALE INDIVIDUAZIONE DEL REGIME, COSTITUZIONALE O STATUTARIO, APPLICABILE ALLA DISCIPLINA CENSURATA - IMPOSSIBILITÀ DI RICOSTRUIRE L'ESATTO PERIMETRO DEL 'THEMA DECIDENDUM' - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ricorso del Governo - Lamentata adozione da parte della Regione di misure di conservazione della fauna selvatica non autoctona, che per loro natura devono essere unitarie, lamentata ingiustificata sovrapposizione della legge regionale alla disciplina statale di attuazione della normativa comunitaria - Denunciata lesione delle attribuzioni dello Stato in materia di ambiente e di attuazione delle norme comunitarie.

2) Ricorsi regionali avverso il codice dell'ambiente

SENTENZA N. 251 DEL 24 LUGLIO 2009

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, CALABRIA, TOSCANA, PIEMONTE, UMBRIA, LIGURIA, ABRUZZO, PUGLIA, CAMPANIA, MARCHE E BASILICATA - IMPUGNAZIONE DI NUMEROSE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - TRATTAZIONE DELLE SOLE QUESTIONI AVENTI AD OGGETTO GLI ARTT. 91, COMMI 1, LETTERA D), 2 E 6, 95, COMMA 5, PRIMA PARTE, 96, 101, COMMA 7, 104, COMMI 3 E 4, 113, COMMA 1, 114, COMMI 1 E 2, E 116 - RINVIO A SEPARATE PRONUNCE SULLE ALTRE QUESTIONI.

N.B. ALTRI TITOLI

Ric. nn. 56, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del 2006

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso con ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata avverso numerose disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 91, commi 1, lettera d), 2, e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116, con rinvio a separate decisioni delle ulteriori questioni.

N.B. ALTRE MASSIME

3) Acque – Uso delle acque

ORDINANZA N. 238 DEL 7 LUGLIO 2010

AMBIENTE - ACQUE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - PREVISIONE DELL'EMANAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DI UN REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER IL RIUSO DELLE ACQUE - RICORSO DEL GOVERNO - SOPRAVVENUTA MODIFICA NORMATIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO

In relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, va dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta modifica normativa della disposizione impugnata e rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

Atti decisi: Reg. ric. n. 7 del 2009

Formule dispositivo estinzione del processo

4) Impianti eolici

SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010

AMBIENTE - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI EOLICI - SUBORDINAZIONE

ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELL'APPOSITO P.R.I.E. (PIANO DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI) CON POSSIBILITÀ DI PORRE LIMITI IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 364/2006 E 166/2009.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in quanto prevede che «La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16», dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la disposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, censurato, in relazione all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in quanto prevede che «La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16», non ha pregio l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa regionale, per difetto di rilevanza della questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento regionale n. 16 del 2006, non richiamati nel provvedimento impugnato nel giudizio principale, che aveva fatto menzione esclusivamente degli artt. 10 e 14 del medesimo regolamento. Tali disposizioni operano, infatti, numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento; inoltre, l'art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con queste ultime, poiché si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in attesa dell'entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., l'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, le menzionate disposizioni regionali, concernenti la realizzazione dei parchi eolici nella Regione Puglia, ledono la competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.), nella parte in cui prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Né l'impossibilità per le Regioni di dotarsi di una propria disciplina in ordine ai siti non idonei all'installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali viene meno per effetto dell'intervenuta adozione di queste ultime con il D.M. 10 settembre 2010, nelle more del presente giudizio di costituzionalità. Inoltre, le medesime disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa, disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'indicata autorizzazione senza contemplare alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impuginate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente). Nel senso che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del

2003 costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. la citata sentenza n. 119/2010. Sull'impossibilità per le Regioni, in assenza delle linee guida nazionali di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di «provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009. Sull'impossibilità per il legislatore regionale di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 124/2010.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale della medesima norma, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, dal vaglio delle diverse disposizioni del citato regolamento è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, essendo tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 69/2010.

Atti decisi: Reg. ord. n. 4 del 2010

Formule dispositivo ill. cost. parziale, altr

SENTENZA N. 169 DEL 29 MAGGIO 2009

AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - PREVISIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR), DEL DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NON CONFORMI AL PIANO ENERGETICO REGIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata del 27/05/2008

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220». Invero, la richiesta formulata dal giudice *a quo*, che si è limitato ad impugnare il solo art. 3, pur ritenendo rilevante, al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio principale anche il successivo art. 6 - per il quale chiede un intervento della Corte *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87 - rende evidente la contraddittorietà dell'*iter* logico-argomentativo seguito dal rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.

SENTENZA N. 166 DEL 29 MAGGIO 2009

AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - PROCEDURA PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI - PREVISIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR), DEL DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NON CONFORMI AL PIANO ENERGETICO REGIONALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHÉ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSERTITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

N. 2 Ordinanze del Tribunale amministrativo regionale Basilicata del 14/04/2008

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata del 27/05/2008

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, fondandosi sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 3 della suddetta legge regionale comporterebbe la sospensione *sine die* dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici. La disposizione censurata si limita, invece, ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza. Né può ritenersi che la norma, non indicando il termine entro cui deve essere adottato il PIER, determini un blocco senza termine e generalizzato del rilascio delle autorizzazioni, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto piano in ogni tempo. Anche per gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione censurata, operano i principi generali di cui alla legge n. 241 del 1990, tra cui quello contemplato dall'art. 2, comma 2, che impone all'amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun procedimento il termine entro cui deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3.

- Sull'interpretazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, vedi, citate, sentenze n. 176/2004 e n. 355/2002.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. Invero, l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che: a) le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere approvate in conferenza unificata Stato-Regioni; b) le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Ne deriva che non è consentito alle Regioni, tenuto conto del preminente interesse di tutela ambientale perseguito con la predetta disposizione statale, provvedere autonomamente all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (nella specie ciò è avvenuto per effetto del richiamo operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo di cui alla delibera della G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920).

SENTENZA N. 364 DEL 25 OTTOBRE 2006

NORME DELLA REGIONE PUGLIA - SOSPENSIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (E, COMUNQUE, FINO AL 30 GIUGNO

2006), DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI PRESENTATE DOPO IL 31 MAGGIO 2005 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA CONCORRENZA, NONCHÉ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - RICONDUCEBILITÀ DELLA MATERIA A QUELLA DELLA «PRODUZIONE, TRASPORTO, E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA» DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE, STABILITO CON LEGGE STATALE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA, DEL TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ.

ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI

1) Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili, e per le politiche delle pari opportunità

SENTENZA N. 453 DEL 12 DICEMBRE 2007

RICORSO DELLA REGIONE VENETO - ASSERTITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - INIDONEITÀ DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA A PRODURRE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - DIFETTO DI INTERESSE AL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza in ambito di competenza residuale delle Regioni, previsione di fondi settoriali anziché trasferimenti di risorse - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale. - Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 19.

2) Termine di decadenza per proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego

ORDINANZA N. 269 DEL 23 OTTOBRE 2009

ASSISTENZA - INVALIDITÀ CIVILE - RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO IN SEDE AMMINISTRATIVA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA PER L'ASSOGGETTAMENTO INDIFFERENZIATO AL MEDESIMO TERMINE DI DECADENZA PREVISTO PER LE AZIONI GIUDIZIARIE VOLTE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ CIVILE, DI CECITÀ, DI SORDOMUTISMO, DI HANDICAP E DI DISABILITÀ RILEVANTI AI FINI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO - ASSERTITA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - RICHIESTA DI INTERVENTO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE ED INDETERMINATEZZA DEL PETITUM - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Caltagirone del 09/08/2008

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un *petitum* specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.

3) diritto all'accesso per tutti i cittadini comunitari residenti nella regione da almeno trentasei mesi, riconoscimento a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale

SENTENZA N. 40 DEL 9 FEBBRAIO 2011

ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 6 DEL 2006 - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE - DIRITTO ALL'ACCESSO PER TUTTI I CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI NELLA REGIONE DA ALMENO TRENTASEI MESI, NONCHÉ RICONOSCIMENTO A TUTTE LE PERSONE COMUNQUE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE DEL DIRITTO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE E COMUNITARIA VIGENTE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEGLI EXTRACOMUNITARI E IN DANNO DEI COMUNITARI, INCLUSI GLI ITALIANI, NON RESIDENTI DA ALMENO TRENTASEI MESI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE DEL CITTADINO INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. La circostanza che la disposizione censurata sia stata integralmente modificata ad opera dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010 n. 12, in senso, peraltro, pienamente soddisfacente rispetto alle censure proposte, impedisce innanzitutto che le questioni prospettate in relazione alla formulazione antecedente della norma impugnata possano essere trasferite su quella intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, con la conseguenza che il giudizio della Corte deve riferirsi unicamente alla disposizione censurata, per il periodo della sua seppur limitata vigenza. Inoltre, non può escludersi che essa abbia avuto *medio tempore* applicazione.

Sulla insussistenza dei presupposti di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, vedi, citate, *ex plurimis*, sentenze n. 251 e n. 249 del 2009.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - avente ad oggetto la disciplina del sistema integrato di servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto la censura risulta sprovvista di una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - che disciplina i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione impugnata introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra le condizioni positive di ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che costituiscono il presupposto di fruibilità delle previste provvidenze. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la *ratio* normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza. (Assorbimento delle ulteriori censure).

Atti decisi: Reg. ric. n. 46 del 2010

Formule dispositivo: - illegittimità costituzionale; inammissibilità

CACCIA

1) Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia

SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010

AMBIENTE - CACCIA - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E ATTIVITÀ VENATORIA - DESTINAZIONE IN VIA PROVVISORIA E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2010, DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DELLA REGIONE A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA PER UNA QUOTA DAL 20 AL 30 PER CENTO - APPLICAZIONE SINO A TALE TERMINE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI, AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA STAGIONE VENATORIA - VIOLAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI E UNIFORMI DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE ESPRESSIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA "TUTELA DELL'AMBIENTE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13. La norma regionale impugnata, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (il quale, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, prevede che «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni»), in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica. In senso analogo, v. citata sentenza n. 165/2009.

Atti decisi: Reg. ric. n. **90 del 2009**

Formule dispositivo - illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della medesima legge regionale n. 13 del 2009,

SENTENZA N. 150 DEL 18 APRILE 2007

LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO (IN PARTICOLARE DISCIPLINA DELLE GIORNATE E FORME DI CACCIA) - DECRETO CAUTELARE EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TAR DEL LAZIO IN ACCOGLIMENTO DI ISTANZA DELLA LEGA ANTIVIVISEZIONE AVENTE AD OGGETTO LA STESSA LEGGE ED UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA SOSPENSIONE, SEPPUR PROVVISORIA, DEGLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE, TRAVALICAMENTO DEI LIMITI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, LESIONE DELLE PREROGATIVE REGIONALI NONCHÉ DI QUELLE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ERRONEITÀ DELL'ASSUNTO DELLA REGIONE RICORRENTE, EMERGENDO DAL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO UNICAMENTE LA SOSPENSIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.

Decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio di sospensione, in accoglimento di corrispondente istanza cautelare, dell'efficacia della disposizione - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato eccesso di giurisdizione - Lesione delle prerogative costituzionale regionali - Appropriazione delle funzioni spettanti alla Corte costituzionale

SENTENZA N. 332 DEL 11 OTTOBRE 2006

NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DELL'ANNOTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI SUL TESSERINO VENATORIO AL TERMINE DELLA GIORNATA DI CACCIA ANZICHÉ DOPO OGNI ABBATTIMENTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - ASSENZA, NELLA NORMA STATALE, DI PRESCRIZIONI SULLE MODALITÀ DELL'ANNOTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

SENTENZA N. 313 DEL 18 LUGLIO 2006

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA DI CACCIA - MODIFICA DEL CALENDARIO VENATORIO 2003/2004 PER DETERMINATE SPECIE ANIMALI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA PREVISIONE DI UNA PROROGA DELLA STAGIONE VENATORIA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE ED IN ASSENZA DI PECULIARI ESIGENZE DEL TERRITORIO CALABRESE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI UNO 'STANDARD' DI TUTELA UNIFORME DELLA FAUNA VALIDO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.

SENTENZA N. 312 DEL 18 LUGLIO 2006

CALENDARIO VENATORIO - MODIFICA DISPOSTA CON DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SARDEGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE STATALE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NONCHÉ MANCATA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ DEL PARAMETRO EVOCATO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.

2) Prelievo venatorio in deroga

SENTENZA N. 405 DEL 3 DICEMBRE 2008

LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA - PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA PER LA STAGIONE VENATORIA 2007/2008 - PREVISIONE ATTUATIVA DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2007, GIÀ DICHIARATI COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI CON LA SENTENZA SOPRA INDICATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Ricorso del Governo - Lamentata natura "ordinaria" della deroga in contrasto con la previsione e la 'ratio' della disciplina comunitaria, mancato rispetto di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, finalità di elusione della tutela giurisdizionale - Denunciata lesione dell'obbligo di conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, irragionevolezza, lesione del principio della tutela giurisdizionale.

SENTENZA N. 250 DEL 25 GIUGNO 2008

NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREVISIONE CHE L'ESERCIZIO DELLE DEROGHE AVVENGA ATTRAVERSO UNA LEGGE-PROVVEDIMENTO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO GOVERNATIVO DEI PROVVEDIMENTI DEROGATORI ADOTTATI IN CONTRASTO CON LA

LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE - CONTRASTO CON LA DISCIPLINA STATALE, RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Ricorso del Governo - Lamentata configurazione di un regime di deroga "ordinario", in contrasto con la normativa comunitaria che attribuisce carattere eccezionale alla misura - Denunciata violazione di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in specie degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna.

3) Uso di richiami non previsti dalla normativa statale

SENTENZA 266 DEL 22 LUGLIO 2010

AMBIENTE - CACCIA - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - PIANO DI CATTURA DEI RICHIAMI VIVI PER LA STAGIONE VENATORIA 2009/2010 - OMISSIONE DI QUALSIASI RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI E DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA DISCIPLINA COMUNITARIA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA DEROGA AL DIVIETO DI CATTURA DI RICHIAMI VIVI
AMBIENTE - CACCIA - NORME DELLA REGIONE TOSCANA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CATTURA ED ALLA CATTURA, PER L'ANNO 2009, DI UCCELLI SELVATICI DA RICHIAMO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI UNA MOTIVAZIONE PUNTUALE ED ESPRESSA CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI E DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA DISCIPLINA COMUNITARIA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA DEROGA AL DIVIETO DI CATTURA DI ESEMPLARI SELVATICI -

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 di approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010, a causa della completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 9 della richiamata direttiva 79/409/CEE, quale quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».

Sul potere di deroga esercitabile in via eccezionale per l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla normativa comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1999 e n. 250/2008.

Atti decisi Reg. Ric. 94 e 102 del 2009

Formule dispositivo ill. cost.

ORDINANZA N. 36 DELL'11 FEBBRAIO 2008

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DETENZIONE DI RICHIAMI VIVI PRIVI DI ANELLO DI RICONOSCIMENTO - LAMENTATA DEROGA ALLA NORMA STATALE CHE VIETA L'USO DI RICHIAMI NON IDENTIFICABILI MEDIANTE ANELLO INAMOVIBILE, CON CONSEGUENTE LESIONE

DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E TUTELA DELLA FAUNA - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA NORMA IMPUGNATA - NECESSITÀ DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE

Ordinanza del G.I.P. del Tribunale Firenze del 19/03/2007

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti - Previsione della possibilità di detenzione di richiami privi di anello - Previsione che per la legittima detenzione dei richiami di cattura faccia fede la documentazione esistente presso la provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore - Contrasto con la legge statale che sanziona penalmente l'uso di richiami vivi non identificabili - Lesione della competenza esclusiva statale circa la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 441/2006.

SENTENZA N. 441 DEL 6 DICEMBRE 2006

LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DETENZIONE DI RICHIAMI VIVI PRIVI DI ANELLO DI RICONOSCIMENTO - DEROGA ALLA NORMA STATALE CHE VIETA L'USO DI RICHIAMI NON IDENTIFICABILI MEDIANTE ANELLO INAMOVIBILE - VIOLAZIONE DI UNO STANDARD DI TUTELA UNIFORME DELLA FAUNA VALIDO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.

Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento - Previsione della possibilità di detenzione dei richiami stessi senza anello - Previsione altresì che della legittima detenzione degli stessi faccia fede la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione del cacciatore - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con la normativa statale (legge n. 157/1992) sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio.

4) Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sul prelievo venatorio

SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010

CACCIA - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIABILITÀ DELLE SPECIE DI UCCELLI SELVATICI DI CUI ALL'ALLEGATO II DELL'ART. 7 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE, IN RELAZIONE AL LORO LIVELLO DI POPOLAZIONE, DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E TASSO DI RIPRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI ED UNIFORMI DI TUTELA AMBIENTALE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO, AVENTE NATURA DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13. La norma regionale impugnata, sebbene sia riconducibile alla materia

«caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell'individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall'art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione della menzionata normativa, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni; ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 227/2003 e n. 536/2002.

SENTENZA N. 165 DEL 29 MAGGIO 2009

CACCIA - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - RICORSO DEL GOVERNO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 117, SECONDO COMMA, LETTERA S), COST. - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE RIGUARDO ALL'APPLICABILITÀ DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE ANCHE AD UNA REGIONE A STATUTO SPECIALE - REIEZIONE - ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE VENATORIA CON SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN "RISERVE DI CACCIA" E "DISTRETTI VENATORI" - RICORSO DEL GOVERNO - FORMULAZIONE DELLE CENSURE SENZA ADEGUATO FONDAMENTO ARGOMENTATIVO - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

CACCIA - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - SOTTOPOSIZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE AL REGIME GIURIDICO DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI, CON DESTINAZIONE A PROTEZIONE DELLA FAUNA DI UNA QUOTA DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAGLI ARTT. 10 E 11 DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992 - VIOLAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI ED UNIFORMI DI TUTELA AMBIENTALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

E. CACCIA - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CREAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DEI CACCIATORI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NEL TERRITORIO REGIONALE E MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ELETTI.

Reg. ric. n. 25 del 2008

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri
Resistenti: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'art. 2 prevede, al comma 1, che «Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è

sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi» e, al comma 3, afferma che «la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento». Diversamente da tale disciplina, sulla base dell'art. 11, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante. In particolare, poi, l'art. 10, comma 3, della citata legge prevede che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento». Il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, così, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.

- Sul carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili vincolanti anche per le Regioni speciali e le Province autonome, v. la citata sentenza n. 227 del 2003, che richiama la sentenza n. 323 del 1998.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un'Associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati; l'art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l'indicata Associazione stabilendo, tra l'altro, che l'Assemblea degli eletti sia composta da «un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale [...] che per tipologia di caccia». Orbene, la normativa regionale impugnata è difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», sollevata in relazione agli artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s), Cost. e all'art. 16, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale previsione è, infatti, conforme al citato art. 16, comma 1, lettera b), della legge statale n. 157 del 1992, ai sensi del quale le Regioni possono «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23, commi 8 e 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. In particolare, il comma 8 prevede che «la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti» ed il successivo comma 9 dispone che nelle medesime aziende «sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno». In tal modo, la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-

turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, il quale prevede che la cattura degli uccelli avvenga «esclusivamente» attraverso l'uso di impianti fissi «a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)» e che «le amministrazioni possano individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale». Si tratta, infatti, di mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979.

5) Sulla composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali

SENTENZA 268 DEL 22 LUGLIO 2010

CACCIA - NORME DELLA REGIONE MOLISE - COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA - COMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA PARITARIA DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 19, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole. Premesso che il censurato art. 19, comma 1, statuisce che i Comitati di gestione della caccia sono costituiti «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a cinque, le designazioni necessarie per completare le rappresentative saranno espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti» (lett. a); e che prevede la partecipazione di «un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno un anno. Inoltre, ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare l'attività venatoria» (lett. b); la disciplina regionale in esame si pone in contrasto con l'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ove è disposto che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio». Il legislatore regionale ha individuato, infatti, criteri di composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia che non necessariamente prevedono - in conformità alla citata norma statale interposta - la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori, ponendo così queste ultime in una posizione di potenziale svantaggio, sotto il profilo della loro rappresentanza, nei suddetti Comitati. La previsione regionale va, pertanto, dichiarata illegittima in quanto non rispetta lo standard minimo ed uniforme di composizione degli organi

preposti alla gestione dell'attività venatoria stabilito dal legislatore statale. (Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal rimettente).

Sull'inderogabilità del principio di rappresentatività di cui all'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, v. la citata sentenza n. 299/2001.

Per l'affermazione che l'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nello stabilire «i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale», v. la citata sentenza n. 165/2009.

Atti decisi: Reg. ord. n. 74 del 2010

Formule dispositivo ill. cost. parziale

CERIMONIALE

1) Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale

SENTENZA N. 104 DEL 2 APRILE 2009

CERIMONIALE - AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE E DI PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE - DISCIPLINA, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA POSIZIONE PROTOCOLLARE DEGLI ORGANI DELLA REGIONE, DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI E DEGLI ORGANI DEGLI ALTRI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA REGIONE MARCHE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER ASSERTITO DIFETTO DI CONTENUTO INNOVATIVO DELL'ATTO IMPUGNATO - REIEZIONE.

Reg. confl. Enti n. 12 del 2008

Ricorrente: Regione Marche

Spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008. Come già dalla Corte chiarito, la determinazione dell'ordine delle precedenzae nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, sicché l'atto impugnato, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina dell'ordine delle precedenzae stabilita dal d.P.C.m. del 2006, si configura come diretta espressione di tale competenza.

- V., citata, sentenza n. 311 del 2008.

SENTENZA. N. 311 DEL 29 LUGLIO 2008

REGOLAMENTO DELLA REGIONE MARCHE SULLA DISCIPLINA DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE NELLE CERIMONIE A CARATTERE LOCALE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL GOVERNO - RICONDUCIBILITÀ DELLA DISCIPLINA DENUNCIATA ALLA MATERIA «ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI», DI

COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

Ricorso per conflitto di attribuzione del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di protocollo e di precedenze tra le cariche pubbliche, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarazione che spetta esclusivamente allo Stato il potere di stabilire l'ordine delle precedenze fra le varie cariche pubbliche anche con riferimento alle pubbliche cerimonie e manifestazioni e conseguente richiesta di annullamento del Regolamento regionale censurato.

COMMERCIO

1) Manifestazioni fieristiche

ORDINANZA N. 292 DEL 6 NOVEMBRE 2009

COMMERCIO - FIERE E MERCATI - LEGGE DELLA REGIONE MOLISE - DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - PREVISIONE DELLA NECESSITÀ DI UNA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA - RINUNCIA AL RICORSO, IN MANCANZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri

Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 12 della legge della Regione Molise 10 giugno 2008, n. 16 promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera *a*), Cost.: infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, *ex art.* 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. -Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza della costituzione in giudizio della parte resistente, v., citate, *ex multis*, ordinanze n. 136 e n. 48/2009.

CONSIGLIERI ORGANI LOCALI

1) Immunità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

SENTENZA N. 301 DEL 10 LUGLIO 2007

REGIONE PIEMONTE - IMMUNITÀ DEI CONSIGLIERI PER OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE REGIONALE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - DELIBERA CONSILIARE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ED OMESSO PROMUOVIMENTO, DA PARTE

DEL GIUDICE PROCEDENTE, DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DI FRONTE ALLA CORTE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - NON SUSSISTENZA DI UN PARALLELISMO TRA LE IMMUNITÀ DEI PARLAMENTARI E LE IMMUNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI - CONSEGUENTE CARENZA DI EFFICACIA INIBITORIA DELLA DELIBERA CONSILIARE DI INSINDACABILITÀ - SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ED AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, NONCHÉ AL MEDESIMO TRIBUNALE, SEZIONE DISTACCATA DI DESIO, DEL POTERE DI NON UNIFORMARSI ALLA DELIBERA CONSILIARE DI INSINDACABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2005.

Ricorrente: Regione Piemonte

Resistenti: Presidente del Consiglio dei Ministri
GIP presso il Tribunale di Monza ed altr

Spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari ed al pubblico ministero presso il Tribunale di Monza, nonché al medesimo Tribunale, sezione distaccata di Desio, il potere di non uniformarsi alla delibera consiliare di insindacabilità adottata dal Consiglio regionale piemontese il 5 agosto 2005. Tale delibera non è, infatti, dotata, a differenza di quelle adottate dalle Assemblee parlamentari, di efficacia inibitoria nei confronti dell'attività giurisdizionale, stante l'impossibilità di assimilare i Consigli regionali alle Assemblee parlamentari e, quindi, l'impossibilità di istituire, sotto questo profilo, un parallelismo tra le delibere di insindacabilità di cui agli artt. 122 e 68 Cost.

- Sull'impossibilità di estendere alle Regioni l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità v., citata, sentenza n. 195/2007.
- Sull'impossibilità di assimilare i Consigli regionali alle Assemblee parlamentari v., citate, sentenze n. 81/1975 e n. 306/2002.

DEMANIO

1) Proroga delle concessioni del demanio pubblico marittimo

SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONCESSIONI DEL DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO PER ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AFFIDATE A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI - INDEBITA INTRODUZIONE DI UN RINNOVO AUTOMATICO PER I POSSESSORI DELLA CONCESSIONE, CON PRECLUSIONE PER ALTRI SOGGETTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI LIBERA CONCORRENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

È costituzionalmente illegittimo l'art. dell'art. 36, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. Per effetto della disposizione censurata, in tema di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, si è esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto e, quindi, si è introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. In

particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore. In senso analogo, v. citate sentenze n. 180/2010 e n. 1/2008.

DIRITTI DELLA PERSONALITA'

1) Diritto all'orientamento e all'identità personale

SENTENZA N. 253 DEL 21 GIUGNO 2006

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO ED INTEGRAZIONE SOCIALE RELATIVI A PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - PREVISIONE DI SPECIFICHE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO PER I TRANSESSUALI E I "TRANSGENDER" - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE DI PRINCIPIO IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO - INIDONEITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AD ATTRIBUIRE DIRITTI O SITUAZIONI GIURIDICHE DI VANTAGGIO, AD INCIDERE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO E AD AMPLIARE LA DEFINIZIONE DI "LAVORATORE SVANTAGGIATO" PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - DISPOSIZIONI SUL CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI TERAPEUTICI - NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE AD ESPRIMERE IL CONSENSO PER CONTO DI CHI SI TROVI IN CONDIZIONI DI NATURALE INCAPACITÀ, GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE O PER L'INTEGRITÀ FISICA E RELATIVE MODALITÀ ATTUATIVE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE E CON I PRINCIPI FONDAMENTALI SUI DIRITTI DELL'UOMO E SULLA BIOMEDICINA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

DISABILE

1) Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza

ORDINANZA N. 42 DELL'11 FEBBRAIO 2010

DISABILE - FIGLIO CONVIVENTE - DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NUMEROSI PARAMETRI COSTITUZIONALI - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA - QUESTIONE DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio Roma del 28/01/2009

ORDINANZA N. 98 DEL 2 APRILE 2009

DISABILE - PARENTE ENTRO IL QUARTO GRADO, TUTORE E CONVIVENTE - DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO - QUESTIONE FORMULATA IN FORMA ANCIPITE E PROSPETTATIVA DI UN PETITUM INDETERMINATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Tribunale Palermo del 30/05/2008

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento del congedo straordinario al parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell'interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità. Il giudice *a quo*, infatti, prospetta un *petitum* indeterminato e formula due questioni di costituzionalità in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra le due.

SENTENZA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2009

DISABILE - FIGLIO CONVIVENTE - DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DI DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA SALUTE NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA .

Ordinanza del Tribunale Tivoli del 26/03/2008

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Tale omissione determina, infatti, un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile - allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo - rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.

- Sulle precedenti pronunce della Corte concernenti la normativa censurata, v. le citt. sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007.

SENTENZA N. 158 DEL 18 APRILE 2007

CONIUGE CONVIVENTE CON IL DISABILE - DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DI UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA NONCHÉ DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI TUTELA DELLA SALUTE E DI TUTELA DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Ordinanza del Tribunale Cuneo del 10/07/2006

Disabile - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza riconosciuto ai genitori conviventi e, in caso di scomparsa o di inabilità degli stessi, ai fratelli e sorelle conviventi (dopo la sentenza della Corte n. 233/2005) - Riconoscimento altresì al coniuge convivente del disabile - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Lesione del principio di tutela della famiglia fondata sul matrimonio - Violazione del principio di tutela della salute.

2) Disabili e disciplina della circolazione stradale

ORDINANZA N. 113 DELL'8 MARZO 2006

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISABILI - CONTRASSEGNI ABILITANTI ALLA SOSTA E PARCHEGGI DELIMITATI SULLE STRADE COMUNALI - BENEFICIO RISERVATO AGLI INVALIDI CIVILI NON DEAMBULANTI E NON ANCHE A QUELLI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE INVALIDANTI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Verona del 04/04/2005

E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 158, comma 2, lettera g), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione, in quanto, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, essendo il rimettente chiamato a decidere sull'opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all'individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi è estranea al giudizio *a quo*.

- Le norme regolamentari non sono assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale: ordinanze n. 66/2004, n. 145/2003 e n. 328/2000.

3) Ricorso in via principale – Fondo per la mobilità dei disabili

SENTENZA N. 124 DEL 30 APRILE 2009

DISABILE - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 - FONDO PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO FERROVIARIO PER IL TRASPORTO DEI DISABILI - MODALITÀ DEMANDATE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - RICORSO DELLA REGIONE VENETO - DISCIPLINA RICONDUCEBILE ALLA MATERIA, DEI SERVIZI SOCIALI, DI COMPETENZA RESIDUALE REGIONALE MA CONCORRENTE CON L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI NON LOCALI - ADOZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE IN ASSENZA DELLA PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA .

Reg. ric. n. 19 del 2008

Ricorrente: Regione Veneto

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 474, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, per la disciplina delle modalità di funzionamento fondo per la mobilità dei disabili, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma impugnata, nel prevedere un Fondo a favore della mobilità dei disabili, si pone l'obiettivo di realizzare tale finalità attraverso l'idoneo adattamento e l'utilizzo del mezzo ferroviario, disciplinando così attività riconducibili nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni; ma tale riconoscimento non esclude che alla disciplina del Fondo in esame concorra l'esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, appagando le esigenze unitarie inerenti alla specifica destinazione del Fondo stesso, esigenze che vanno tuttavia soddisfatte senza trascurare quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio di leale cooperazione, che risulta violato nella parte in cui l'intervento statale non contempla alcuna partecipazione delle Regioni.

Sulla riconducibilità delle attività a favore dei disabili nell'ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. citata sentenza n. 287/2004.

4) Norma regionale che prevede la fruizione dei servizi socio-assistenziali per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa

ORDINANZA N. 224 DEL 5 GIUGNO 2006

REGIONE LOMBARDIA - PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA DISABILE - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ E NON DELL'OBBLIGO DI ASSICURARE I SERVIZI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI - FRUIZIONE DI TALI SERVIZI, PER COLORO CHE NON VERSANO IN STATO DI BISOGNO, CONDIZIONATA ALL'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE NELLA SPESA - PREVISIONE CHE IL RELATIVO ONERE POSSA GRAVARE A TOTALE CARICO DEL BENEFICIARIO - DENUNCIATA PRECLUSIONE ALLA GENERALITÀ DEI POSSIBILI BENEFICIARI DI GODERE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CHE RIENTRANO NEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI ED OMESSA PREVISIONE DELLA GRATUITÀ DI TALI INTERVENTI SEPPUR RIENTRANTI NEI SUDDETTI LIVELLI ESSENZIALI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Tribunale Busto Arsizio - SEZ. DISTACCATA di Gallarate del 10/12/2004

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera m), Cost., dal momento che risultano prive del requisito della rilevanza nel giudizio *a quo*.

5) Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità

SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010

Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento settimanali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente per le forme di disabilità particolarmente gravi - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto al lavoro, delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, del principio di tutela della famiglia e dei minori, dell'obbligo di istruzione, del principio di tutela del lavoro, del diritto all'educazione e all'avviamento professionale per gli inabili e minorati.

Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Palermo del 26/03/2009

ENERGIA

1). Impianti eolici

SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010

AMBIENTE - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI EOLICI - SUBORDINAZIONE ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELL'APPOSITO P.R.I.E. (PIANO DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI) CON POSSIBILITÀ DI PORRE LIMITI IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 364/2006 E 166/2009.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in quanto prevede che «La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16», dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la disposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, censurato, in relazione all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in quanto prevede che «La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16», non ha pregio l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa regionale, per difetto di rilevanza della questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento regionale n. 16 del 2006, non richiamati nel provvedimento impugnato nel giudizio

principale, che aveva fatto menzione esclusivamente degli artt. 10 e 14 del medesimo regolamento. Tali disposizioni operano, infatti, numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento; inoltre, l'art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con queste ultime, poiché si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in attesa dell'entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., l'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, le menzionate disposizioni regionali, concernenti la realizzazione dei parchi eolici nella Regione Puglia, ledono la competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.), nella parte in cui prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Né l'impossibilità per le Regioni di dotarsi di una propria disciplina in ordine ai siti non idonei all'installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali viene meno per effetto dell'intervenuta adozione di queste ultime con il D.M. 10 settembre 2010, nelle more del presente giudizio di costituzionalità. Inoltre, le medesime disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa, disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'indicata autorizzazione senza contemplare alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente). Nel senso che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. la citata sentenza n. 119/2010. Sull'impossibilità per le Regioni, in assenza delle linee guida nazionali di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di «provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009. Sull'impossibilità per il legislatore regionale di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 124/2010.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale della medesima norma, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, dal vaglio delle diverse disposizioni del citato regolamento è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, essendo tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 69/2010.

Atti decisi: Reg. ord. n. 4 del 2010

Formule dispositivo ill. cost. parziale, altr

SENTENZA N. 169 DEL 29 MAGGIO 2009

AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA - PREVISIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR), DEL DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NON CONFORMI AL PIANO ENERGETICO REGIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata del 27/05/2008

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220». Invero, la richiesta formulata dal giudice *a quo*, che si è limitato ad impugnare il solo art. 3, pur ritenendo rilevante, al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio principale anche il successivo art. 6 - per il quale chiede un intervento della Corte *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87 - rende evidente la contraddittorietà dell'*iter* logico-argomentativo seguito dal rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.

SENTENZA N. 166 DEL 29 MAGGIO 2009

AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - PROCEDURA PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI - PREVISIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR), DEL DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NON CONFORMI AL PIANO ENERGETICO REGIONALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHÉ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSERTITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

N. 2 Ordinanze del Tribunale amministrativo regionale Basilicata del 14/04/2008

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata del 27/05/2008

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, fondandosi sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 3 della suddetta legge regionale comporterebbe la sospensione *sine die* dei procedimenti volti ad

ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici. La disposizione censurata si limita, invece, ad indicare i presupposti che legittimano l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza. Né può ritenersi che la norma, non indicando il termine entro cui deve essere adottato il PIER, determini un blocco senza termine e generalizzato del rilascio delle autorizzazioni, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare il suddetto piano in ogni tempo. Anche per gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione censurata, operano i principi generali di cui alla legge n. 241 del 1990, tra cui quello contemplato dall'art. 2, comma 2, che impone all'amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun procedimento il termine entro cui deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3.

- Sull'interpretazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, vedi, citate, sentenze n. 176/2004 e n. 355/2002.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. Invero, l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che: a) le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili debbono essere approvate in conferenza unificata Stato-Regioni; b) le linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. Ne deriva che non è consentito alle Regioni, tenuto conto del preminente interesse di tutela ambientale perseguito con la predetta disposizione statale, provvedere autonomamente all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (nella specie ciò è avvenuto per effetto del richiamo operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo di cui alla delibera della G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920).

SENTENZA N. 364 DEL 25 OTTOBRE 2006

NORME DELLA REGIONE PUGLIA - SOSPENSIONE, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (E, COMUNQUE, FINO AL 30 GIUGNO 2006), DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI PRESENTATE DOPO IL 31 MAGGIO 2005 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA CONCORRENZA, NONCHÉ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - RICONDUCIBILITÀ DELLA MATERIA A QUELLA DELLA «PRODUZIONE, TRASPORTO, E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA» DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE, STABILITO CON LEGGE STATALE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA, DEL TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ.

2).In generale, impianti di energia rinnovabile

SENTENZA N. 124 DEL 24 MARZO 2010

ENERGIA - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE

- SOSPENSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/08, PER 120 GIORNI DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ASSENTITI I CUI LAVORI NON SIANO INIZIATI AL 28 MAGGIO 2008 - PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI ULTERIORI 60 GIORNI - ASSERTITO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE, AVENTE NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE, DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA - ELENCO DI TIPOLOGIE DI IMPIANTI SOGGETTI ALLA SOLA DISCIPLINA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER I QUALI È STABILITA UNA SOGLIA MAGGIORE DI QUELLA PREVISTA DALLA TABELLA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 161, DELLA LEGGE N. 244/2007 - IMPIANTI EOLICI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA - DOCUMENTAZIONE A CORREDO - STUDIO DELLE POTENZIALITÀ ANEMOLOGICHE DEL SITO CHE SIANO TALI DA GARANTIRE UNA PRODUCIBILITÀ ANNUA DI ALMENO 1800 ORE EQUIVALENTI DI VENTO - ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA - DOCUMENTAZIONE A CORREDO - DELIBERAZIONE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO COMUNALE SUL CUI TERRITORIO INSISTE IL PROGETTO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA - DOCUMENTAZIONE A CORREDO - ATTO DI IMPEGNO DEL PROPONENTE IN ORDINE A RESIDENZA FISCALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE, FAVORE PER L'IMPREDITORIA E L'OCCUPAZIONE LOCALE, NONCHÉ VERSAMENTO DI ONERI ISTRUTTORI E DI MONITORAGGIO –

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Avv. Stato ARENA Enrico
num. cont. 09-1149
Via dei Portoghesi, 12

Resistenti: Regione Calabria
dif. avv. LUCIANI Massimo
Via Bocca di Leone, 78
03/03/2009

MASSIMA: TESTO NON DISPONIBILE

Formule dispositivo: ill. cost., non fond.

ESTRADIZIONE

1) Estradizione di minorenni.

SENTENZA N. 310 DEL 29 LUGLIO 2008

COMPETENZA A DECIDERE SULL'ESTRADIZIONE DI SOGGETTI MINORENNI ALL'EPOCA DEI FATTI - ATTRIBUZIONE ALLA CORTE D'APPELLO ANZICHÉ ALLA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI LEGALITÀ E DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE, NONCHÉ DEI PRINCIPI POSTI A TUTELA DELLA GIOVENTÙ E A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PSICOFISICA DEI MINORI - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Ordinanza del Corte di cassazione Roma del 12/07/2007

Procedimento - Preclusione del riferimento alle norme del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in tema di giurisdizione minorile - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata equiparazione tra adulti e minorenni - Contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della gioventù e a salvaguardia della salute psicofisica dei minori

FAMIGLIA

1) Regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in mancanza di una legge nazionale comune

SENTENZA N. 254 DEL 21 GIUGNO 2006

DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DEL MARITO AL TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TRA I SESSI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Ordinanza del Corte di cassazione Roma del 16/07/2005

Disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio - Contrasto con il principio di eguaglianza tra uomo e donna, con il divieto di discriminazione tra i sessi e con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Richiamo alle sentenze nn. 71/1987 e 477/1987 della Corte costituzionale

2) famiglia anagrafica e famiglia nucleare - estensione dei diritti

SENTENZA 8 DEL 12 GENNAIO 2011

SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MODIFICA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 20 - AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE - INTRODUZIONE DI FARMACI ANCHE AL DI FUORI DELLE INDICAZIONI REGISTRATE NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC), QUANDO TALE ESTENSIONE CONSENTA, A PARITÀ DI EFFICACIA E SICUREZZA RISPETTO A FARMACI GIÀ AUTORIZZATI, UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E TUTELA LA LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI DEL SSN - LAMENTATA INCIDENZA SUI LEA, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, O IN SUBORDINE VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE NELLA MATERIA CONCORRENTE DELLA

TUTELA DELLA SALUTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI ASSISTITI.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 35, CHE INTRODUCHE IL COMMA 3-BIS DELL'ART. 36 DELLA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 DICEMBRE 2006, N. 20.

- COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 117, COMMI SECONDO, LETT. M), E TERZO; D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219, ART. 6; D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 536, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648, ART. 1, COMMA 4; D.L. 17 FEBBRAIO 1998, N. 3, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 APRILE 1998, N. 4, ART. 3, COMMA 2; LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMA 736, LETT. Z).

EGUAGLIANZA - STRANIERO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI - RICONOSCIMENTO A TUTTI I CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA DEL DIRITTO DI ACCEDERE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI IN CONDIZIONI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E SENZA DISCRIMINAZIONI, DIRETTA O INDIRETTA, DI RAZZA, SESSO, LINGUA, ORIENTAMENTO SESSUALE, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - LAMENTATA INTRODUZIONE, PER QUANTO RIGUARDA LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PRIVATI, DI UNA DISCIPLINA INCIDENTE SULL'AUTONOMIA NEGOZIALE DEI PRIVATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 1.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. L).

EGUAGLIANZA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA IN RELAZIONE ALLA RAZZA E ALL'ORIGINE ETNICA, ALL'OCCUPAZIONE E ALLE CONDIZIONI DI LAVORO, E ALLE PARI OPPORTUNITÀ - RECEPIMENTO DELLE NOZIONI MEDESIME DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - LAMENTATO CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DELLO STATO, UNICO GARANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DI UNIFORMITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO, ESORBITANZA DELLA REGIONE DAL POTERE DI DARE ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE ESCLUSIVAMENTE NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 2.

- COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 117, COMMI SECONDO, LETT. L), E QUINTO.

FAMIGLIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESTENSIONE DEI DIRITTI GENERATI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ACCESSO AI SERVIZI, ALLE AZIONI E AGLI INTERVENTI, ANCHE A FORME DI CONVIVENZA DIVERSE DALLA FAMIGLIA, ATTRAVERSO L'INVOCAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 223/1989 - LAMENTATA INDEBITA SOVRAPPOSIZIONE DEI CONCETTI DI FAMIGLIA ANAGRAFICA E DI FAMIGLIA NUCLEARE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE NELLE MATERIE DELLA CITTADINANZA, STATO CIVILE E ANAGRAFI, E DELL'ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 3.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. D) ED L); D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223, ART. 4; COD. CIV., ARTT. 144 E 146; COD. PEN., ART. 570; LEGGE 25 OTTOBRE 1977, N. 881; CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, ART. 12; DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, ART. 16; PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, ART. 10.

EGUAGLIANZA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI AZIONI POSITIVE PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DERIVANTI DA PRATICHE DISCRIMINATORIE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 4.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. L).

a. sanità pubblica - norme della regione emilia-romagna - modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - aggiornamento del prontuario terapeutico regionale - introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (aic) - ricorso del governo - lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di livelli essenziali di assistenza e asserita disparità di trattamento - formulazione apodittica della censura - inammissibilità della questione.

b. sanità pubblica - norme della regione emilia-romagna - modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - aggiornamento del prontuario terapeutico regionale - attribuzione alla regione del potere di prevedere, ad opera della commissione regionale del farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (aic), quando tale estensione consenta una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del ssn - violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute" - illegittimità costituzionale.

c. eguaglianza - straniero - norme della regione emilia-romagna - parità di accesso ai servizi - riconoscimento a tutti i cittadini degli stati appartenenti alla unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati - ricorso del governo - lamentata introduzione, per quanto riguarda la fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - esclusione - non fondatezza della questione.

d. eguaglianza - norme della regione emilia-romagna - nozioni di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità - recepimento delle nozioni medesime dalla normativa comunitaria - ricorso del governo - denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - ritenuta esorbitanza della regione dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie - esclusione - non fondatezza della questione.

e. famiglia - norme della regione emilia-romagna - estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 - ricorso del governo - lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - eccepita inammissibilità della questione per insufficiente

individuazione dell'oggetto della doglianza - reiezione.

f. famiglia - norme della regione emilia-romagna - estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 - ricorso del governo - lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - erroneo presupposto interpretativo - non fondatezza della questione.

g. eguaglianza - norme della regione emilia-romagna - previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - ricorso del governo - denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - formulazione generica della censura - inammissibilità della questione.

Atti decisi: Reg. ric. n. 29 del 2010

Formule dispositivo ill. cost., non fond., inamm.

IMPIEGO PUBBLICO

1) Causa di servizio – riammissione nel ruolo di provenienza a seguito di guarigione

SENTENZA N. 294 DEL 13 NOVEMBRE 2009

IMPIEGO PUBBLICO - CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA - INIDONEITÀ PER MOTIVI DI SALUTE, ANCHE CONSEGUENTE A CAUSA DI SERVIZIO, ALL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO E TRANSITO IN ALTRI RUOLI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - RIAMMISSIONE NEL RUOLO DI PROVENIENZA IN CASO DI INTERVENUTA GUARIGIONE - PRECLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio Roma del 28/01/2009

È costituzionalmente illegittimo l'art. 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto. La disposizione censurata, infatti, avendo inderogabilmente escluso, sulla base di una presunzione di irreversibilità dello stato di infermità, la possibilità di presentare l'istanza di riammissione nel posto di ruolo ricoperto precedentemente al trasferimento chiesto per motivi di salute, viola il principio di uguaglianza, perché sottopone il suddetto dipendente ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato a coloro che, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa.

Restano, pertanto, assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione.

- L'amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione nel ruolo di provenienza conserva, pur sempre, un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda.

-Con riferimento all'istituto della riammissione in servizio v., citata, sentenza n. 3/1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le fattispecie di cessazione del rapporto d'impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio.

ISTRUZIONE PUBBLICA

1) In generale, sul riparto di competenze “legislatore” e “Stato-Regioni”

ORDINANZA N. 324 DEL 4 DICEMBRE 2009

ISTRUZIONE - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - DISPOSIZIONI SULL'OBBLIGO SCOLASTICO, SULLA SICUREZZA E SULL'IGIENE DEL LAVORO NONCHÉ SULLA ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA - RICORSO DELLE REGIONI VENETO E LOMBARDIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RINUNCE AI RICORSI ACCETTATE DALLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Ric. 10 e 14 del 2007

Ricorrente: Regione Veneto e Regione Lombardia

2) Abilitazione all'insegnamento

SENTENZA N. 167 DEL 19 MAGGIO 2008

ISTITUZIONE DI SESSIONE RISERVATA DI ESAMI PER L'ACCESSO AGEVOLATO ALLE GRADUATORIE PERMANENTI - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO DEL DIFFERIMENTO DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI MATURAZIONE DEL REQUISITO DELLA DURATA DEL SERVIZIO PRESTATO AI SOLI CONCORRENTI CHE SONO STATI AMMESSI CON RISERVA AI CONCORSI BANDITI CON ORDINANZA MINISTERIALE N. 1 DEL 2001 - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO A COLORO CHE SONO STATI AMMESSI CON RISERVA AL CONCORSO BANDITO CON ORDINANZA MINISTERIALE N. 153 DEL 1999 SUPERANDONE L'ESAME FINALE - IRRAGIONEVOLE ASSOGGETTAMENTO A TRATTAMENTI DIFFERENZIATI DI SOGGETTI CHE SI DIVERSIFICANO ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI ATTIVATE CON DIFFERENTI ORDINANZE MINISTERIALI MA FONDATE SU UN UNICO CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Toscana Firenze del 27/12/2006

Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresì, ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 153/1999, a parità di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

ORDINANZA N. 278 DEL 4 LUGLIO 2007

ACCESSO AGEVOLATO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI - LIMITAZIONE AI SOLI CONCORRENTI INSERITI CON RISERVA NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE 2 GENNAIO 2001, N. 1, DEL BENEFICIO DELLO SLITTAMENTO AL 29 OTTOBRE 2000 DEL TERMINE FINALE PER IL COMPUTO DEL REQUISITO DI SERVIZIO - MANCATA ESTENSIONE, A PARITÀ DI CONDIZIONI, AI PARTECIPANTI AL CONCORSO BANDITO CON ORDINANZA MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2000, N. 33 - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. NONCHÉ INDEBITA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - CARENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA CON CONSEGUENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - GENERICA RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA, PERALTRO IN ASSENZA DI SOLUZIONI COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Campania Napoli del 21/07/2006

Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del D.L. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresì, ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 33/2000, a parità di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto al lavoro - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

3) Riforma del secondo ciclo del sistema educativo

SENTENZA N. 138 DEL 18 APRILE 2007

DECRETO MINISTERIALE DI ANTICIPAZIONE DELLE INNOVAZIONI LEGISLATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2006-2007 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NONCHÉ LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE DEL DECRETO IMPUGNATO IN SENSO

SATISFATTIVO DELLE PRETESE AVANZATE CON IL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal decreto legislativo n. 226/2005 - Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di offerta formativa e programmazione annuale della rete scolastica per l'anticipazione della sperimentazione rispetto al termine dell'anno scolastico 2007-2008 stabilito dal d.lgs. n. 226/2005 (art. 27, quarto comma) - Lesione del principio di leale collaborazione, per la mancata acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-autonomie locali.

4) Introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca

ORDINANZA N.430 DEL 6 DICEMBRE 2006

LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A PARTIRE DALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA TEDESCA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE NORME DELLO STATUTO SPECIALE, CHE PREVEDONO L'OBBLIGATORietà DELL'INSEGNAMENTO A PARTIRE DALLA SECONDA O TERZA CLASSE - ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL PARAMETRO STATUTARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale regionale giustizia amministrativa Bolzano del 29/09/2005

Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari di lingua tedesca dell'italiano quale seconda lingua fino dalla prima classe - Contrasto con le norme dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione che prevedono l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua "con inizio dalla seconda e dalla terza classe".

5) Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità

SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010

Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento settimanali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente per le forme di disabilità particolarmente gravi - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto al lavoro, delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, del principio di tutela della famiglia e dei minori, dell'obbligo di istruzione, del principio di tutela del lavoro, del diritto all'educazione e all'avviamento professionale per gli inabili e minorati.

Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Palermo del 26/03/2009

6) Accesso di non docenti per i disabili

ORDINANZA N. 251 DELL'8 LUGLIO 2010

ISTRUZIONE PUBBLICA - ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE PER I DOCENTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE SCOLASTICHE AD ESAURIMENTO CHE ABBIANO ACCETTATO UN INCARICO ANNUALE DI SUPPLENZA - ESTENSIONE DELLA PREVISIONE ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA DI RISERVA DI POSTI IN QUANTO INVALIDI CIVILI - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ASSERTITA LESIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO E DELLE PERSONE DISABILI - CENSURE FONDATE SU DI UNA PARZIALE RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, nella parte in cui dispone la «sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani», dato che le censure correlate agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, sono fondate su di una parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Atti decisi: Reg. ord. n. 315 del 2009

Formule dispositivo man. inamm.

7) graduatorie a esaurimento - possibilità per i docenti per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione o "a pettine"

SENTENZA N. 41 DEL 9 FEBBRAIO 2011

ISTRUZIONE PUBBLICA - DOCENTI GIÀ ISCRITTI NELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, UTILIZZABILI PER LE ASSUNZIONI IN RUOLO SUL 50% DEI POSTI AUTORIZZATI E PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI - AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE - PREVISIONE, CON NORMA AUTOQUALIFICATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA POSSIBILITÀ PER I DOCENTI INSERITI NELLE PREDETTE GRADUATORIE PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2007-2008 E 2008-2009 DI ESSERE INSERITI, A DOMANDA, ANCHE NELLE GRADUATORIE DI ALTRE PROVINCE DOPO L'ULTIMA POSIZIONE DI III FASCIA NELLE GRADUATORIE MEDESIME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOTTO I PROFILI DELL'IRRAGIONEVOLEZZA E DEL DIVERSO TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA IN GIUDIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AI PUBBLICI INPIEGHI NONCHÈ DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI TUTELA GIURISDIZIONALE - VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALLA CEDU.

a. istruzione pubblica - aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007 - previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di iii

fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - eccezione di inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del rimettente - reiezione.

b. istruzione pubblica - aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007 - previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di iii fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - reiezione.

c. istruzione pubblica - aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007 - previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di iii fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - eccezione di inammissibilità della questione perché fondata su un errato presupposto di fatto - reiezione.

d. istruzione pubblica - aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007 - previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di iii fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - irragionevolezza della norma impugnata avente portata innovativa con carattere retroattivo, anziché interpretativa - sacrificio del principio del merito nel reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica - illegittimità costituzionale - assorbimento delle ulteriori censure.

Atti decisi: Reg. ord. n. 186 del 2010

Formule dispositivo ill. cost.

MINORI

1) Tutela delle lavoratrici madri

ORDINANZA N. 20 DEL 28 GENNAIO 2008

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA VERIFICATESI PRIMA DEL CENTOTTANTESIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA GESTAZIONE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA PER IMPOSSIBILITÀ DI ACCORDARE, AL RELATIVO PERIODO DI ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO, LA TUTELA PREVISTA PER LA MATERNITÀ - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA MATERNITÀ - QUESTIONE RIFERITA A

DISPOSIZIONI DI NATURA REGOLAMENTARE, SOTTRATTE AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Corte d'appello Venezia del 16/12/2006

Tutela delle lavoratrici madri - Interruzione della gravidanza verificatasi prima del centoottantesimo giorno dall'inizio della gestazione - Superamento del periodo di comporto per malattia e conseguente licenziamento della lavoratrice per effetto di normativa regolamentare che esclude dalle tutele accordate alla maternità la gravidanza cessata prima dei centoottanta giorni dall'inizio della gestazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla tutela della maternità e della donna lavoratrice

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

1) Misure alternative alla detenzione e loro accesso da parte del condannato straniero irregolare

SENTENZA N. 78 DEL 5 MARZO 2007

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E SEMILIBERTÀ - ESCLUSIONE DAI BENEFICI, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DEL CONDANNATO STRANIERO ENTRATO ILLEGALMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO O PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA UGUALE DIGNITÀ DELLE PERSONE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI OVE INTERPRETATE NEL SENSO CENSURATO.

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza Cagliari del 24/05/2005

Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione del beneficio - Esclusione, nell'interpretazione della Corte di cassazione, per il condannato straniero privo di permesso di soggiorno - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI

1) Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

ORDINANZA N. 191 DEL 26 MAGGIO 2010

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO STAMPA A CARICO DI UN SENATORE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA, SEZIONE DISTACCATA DI DESIO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (Doc. IV- ter , n. 7) con cui è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili. Infatti, nella fattispecie sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto. Sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, e, del pari, il Senato della

Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.

Atti decisi: Conflitto tra Poteri amm. N. 13 del 2009

Formule dispositivo: ammissibile

ORDINANZA N. 86 DEL 24 FEBBRAIO 2010

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA A CARICO DELL'ON. MAURIZIO GASPARRI PER LE OPINIONI DA QUESTI ESPRESSE NEI CONFRONTI DEL MAGISTRATO HENRY JOHN WOODCOCK - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE DI ROMA, SECONDA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA MANCANZA DI NESSO FUNZIONALE TRA LE OPINIONI ESPRESSE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE.

Ricorrente: Tribunale di Roma - Sezione 2a Penale

Resistenti: Camera dei deputati
MASSIMA: TESTO NON DISPONIBILE

Formule dispositivo: ammissibile

ORDINANZA N. 41 DELL'11 FEBBRAIO 2010

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA A CARICO DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ ADOTTATA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI NOTIFICATI PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO.

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

ORDINANZA N. 303 DEL 20 NOVEMBRE 2009

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA IN DANNO DI UN MAGISTRATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.

Ricorrente: Corte d'Appello di Milano - Sezione Prima Civile

ORDINANZA N. 270 DEL 23 OTTOBRE 2009

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA IN DANNO DI UN MAGISTRATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE AL RICORRENTE E TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE E IL DEPOSITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE.

Ricorrente: Tribunale di Roma - Sezione Xa Penale

È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ad opera della impugnata deliberazione della Camera dei deputati.

ORDINANZA N. 147 DELL'8 MAGGIO 2009

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE (A MEZZO STAMPA, AGGRAVATA DALL'ATTRIBUZIONE DI FATTO DETERMINATO) IN DANNO DI UN MAGISTRATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI DEL PARLAMENTARE ADOTTATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO, RILEVABILITÀ DAL RICORSO DELLE RAGIONI DEL CONFLITTO E DELLE NORME COSTITUZIONALI REGOLATRICI DELLA MATERIA - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI CONSEGUENTI.

Reg. confl. pot. merito n. 21 del 2008

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

Resistenti: Camera dei deputati

TESTO MASSIMA NON DISPONIBILE NEL SIGICO

SENTENZA N. 420 DEL 3 DICEMBRE 2008

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MONZA - SUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE TRA OPINIONI ESPRESSE ED ATTIVITÀ PARLAMENTARE - SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ ESERCITATA

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Monza

Procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Maiolo per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del magistrato Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza - Denunciata mancanza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare.

SENTENZA N. 330 DEL 30 LUGLIO 2008

DELIBERA DI INSINDACABILITÀ DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO - NON RICONDUCEBILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DAL SENATORE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA POTESTÀ ESERCITATA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ.

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giancarlo Caselli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e di altri magistrati anche essi, all'epoca dei fatti, assegnati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

ORDINANZA N. 108 DEL 14 APRILE 2008.

DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA - DENUNCIATA MANCANZA DEL NESSO FUNZIONALE TRA I FATTI CONTESTATI E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONI CONSEGUENTI.

Ricorrente:G.I.P. c/o il Tribunale di Monza

Procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Maiolo per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del magistrato Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza -

Denunciata mancanza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare.

ORDINANZA N. 37 DELL'11 FEBBRAIO 2008

DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONI CONSEGUENTI.

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giancarlo Caselli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e di altri magistrati anche essi, all'epoca dei fatti, assegnati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare

ORDINANZA N. 419 DEL 22 NOVEMBRE 2007

DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO - DENUNCIATA MANCANZA DI NESSO FUNZIONALE TRA OPINIONI ESPRESSE ED ATTIVITÀ PARLAMENTARI - RIPROPOSIZIONE DI RICORSO GIÀ AMMESSO E POI DICHIARATO IMPROCEDIBILE - INAMMISSIBILITÀ.

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

Procedimento penale a carico dell'onorevole Carlo Taormina per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri Garofano Luciano - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari. Fase di delibazione di ammissibilità.

SENTENZA N. 247 DEL 20 GIUGNO 2007

PROCEDIMENTO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI A DICHIARAZIONI RESE A MEZZO STAMPA DA UN PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE DI ROMA, PRIMA SEZIONE CIVILE - DENUNCIATA MANCANZA DI NESSO FUNZIONALE TRA LE OPINIONI ESPRESSE E LE ATTIVITÀ PARLAMENTARI - RIPRODUZIONE SOLO PARZIALE DELLE DICHIARAZIONI DEL PARLAMENTARE OGGETTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ, LIBERAMENTE RIELABORATE DAL TRIBUNALE RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Ricorrente: Tribunale di Roma - Sezione 1.a civile

Procedimento civile promosso dall'on. Cesare Previti per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese a mezzo stampa dal senatore Nando Dalla Chiesa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2007

PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER RISARCIMENTO DEI DANNI IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ISERNIA - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE FRA LE DICHIARAZIONI RESE AL DI FUORI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE - DICHIARAZIONI NON RICONDUCEBILI AD ATTI TIPICI DEL PARLAMENTARE - NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ

Ricorrente: Tribunale ISERNIA

Giudizio civile promosso dall'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l. nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio ed altri - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica in relazione ai fatti attribuiti al parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Isernia - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

SENTENZA N. 13 DEL 10 GENNAIO 2007

C. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN PARLAMENTARE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

Deliberazione della Camera dei deputati in data 12 aprile 2005, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri per diffamazione nei confronti del giudice Gian Carlo Caselli ed altri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Milano per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

ORDINANZA N. 321 DEL 18 LUGLIO 2006

PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI A DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA

- SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER L'INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE ATTI CONSEGUENTI

Procedimento civile promosso dall'on. Cesare Previti per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese a mezzo stampa dal senatore Nando Dalla Chiesa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

ORDINANZA N. 195 DEL 3 MAGGIO 2006

PROCESSO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA, DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI MILANO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ - COMUNICAZIONE E NOTIFICHE CONSEGUENTI.

Ricorrente: G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

Deliberazione della Camera dei deputati in data 12 aprile 2005, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri per diffamazione nei confronti del giudice Gian Carlo Caselli ed altri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Milano per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

2) Procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti di un parlamentare

ORDINANZA N. 332 DELL'11 DICEMBRE 2009

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO DA UN MAGISTRATO NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE DA QUESTI A VARI ORGANI DI STAMPA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRONUNCIATA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA LIMITATAMENTE ALLE DICHIARAZIONI RIPORTATE DAL QUOTIDIANO "LA PADANIA" - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ ADOTTATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN PENDENZA DEI TERMINI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO E DESUMIBILITÀ DELLE "RAGIONI DEL CONFLITTO" E DELLE "NORME COSTITUZIONALI CHE REGOLANO LA MATERIA" - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DELLA CORTE AL RICORRENTE E FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE E IL DEPOSITO DEL RICORSO.

Ricorrente: Corte di Cassazione - Sezione 3.a civile

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1) Interprete. Possibilità per lo straniero ammesso al beneficio di nominare un interprete

SENTENZA N. 254 DEL 20 GIUGNO 2007

STRANIERO - AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON
ABBIENTI - PROCEDIMENTO PENALE - POSSIBILITÀ PER LO STRANIERO DI
NOMINARE UN INTERPRETE A SPESE DELLO STATO - OMESSA PREVISIONE -
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, ESSENDO LA NOMINA DELL'INTERPRETE
FINALIZZATA AD ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E COSCIENTE
DELL'IMPUTATO AL PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE
QUA'.

Ordinanza del G.I.P. del Tribunale Venezia del 04/05/2006

Possibilità per lo straniero di nominare altresì un interprete a spese dello Stato - Omissa previsione
- Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

2) Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice

ORDINANZA N. 203 DEL 10 GIUGNO 2010

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCEDIMENTO CIVILE - ANTICIPAZIONE, DA
PARTE DELL'ERARIO, DELLE SPESE DEI CONSULENTI NOMINATI DAL GIUDICE -
MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
UGUAGLIANZA, DI TUTELA DEI MINORI E DI RAGIONEVOLE DURATA DEL
PROCESSO, NONCHÉ ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO
ALLA RETRIBUZIONE PER L'OPERA PRESTATATA - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO
INTERPRETATIVO - EVOCAZIONE DI PARAMETRO INCONFERENTE - MANIFESTA
INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 Cost., nella parte in
cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La
norma censurata - erroneamente interpretata dal rimettente nel senso che possa comportare la
gratuità dell'opera svolta dall'ausiliario del giudice - predispone, con riferimento ai giudizi civili, il
rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione
dei compensi professionali venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Quanto alla
diversa disciplina dell'anticipazione degli onorari dell'ausiliario del magistrato nominato nell'ambito
del processo penale, essa trova la sua ragione nell'ontologica diversità di tale giudizio rispetto a
quello civile. Infine, è inconferente il richiamo all'art. 111 Cost., poiché la disposizione in esame,
disciplinando il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato,
non è idonea ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è
accessorio. Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 131
del d.P.R. n. 115 del 2002, v. le seguenti citate decisioni: ordinanze n. 195/2009, n. 408/2008 e
sentenza n. 287/2008. Sull'ontologica diversità del processo penale rispetto al giudizio civile, v. la
citata ordinanza n. 408/2008. Sull'inidoneità della norma impugnata a violare l'art. 111 Cost.,
impropriamente richiamato dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 209/2008.

Atti decisi: Reg. ord. n. 1 del 2010

Formule dispositivo man. infond.

ORDINANZA N. 195 DEL 26 GIUGNO 2009

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCEDIMENTO CIVILE - ANTICIPAZIONE, DA PARTE DELL'ERARIO, DELL'ONORARIO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI PER ALTRI PROFESSIONISTI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Palermo del 27/05/2008

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Infatti, la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del 2008.

- Sulla possibilità, per il c.t.u., di ottenere il pagamento mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, delle somme dovute, vedi sentenza n. 287/2008
- Sull'eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto dal giudice *a quo*, vedi sentenza n. 287/2008
- Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa, vedi sentenza n. 287/2008

SENTENZA N. 408 DEL 3 DICEMBRE 2008

PROCEDIMENTO CIVILE - ONORARI DOVUTI AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - DIRITTO DI OTTENERNE L'ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA E DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER L'OPERA PRESTATO - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Catania del 09/01/2008 e del Tribunale Torino del 12/11/2007

Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento riservato nel processo civile al consulente tecnico d'ufficio rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, ai curatori fallimentari e agli ausiliari del magistrato nelle procedure fallimentari.

SENTENZA N. 287 DEL 9 LUGLIO 2008

PREVISTA PRENOTAZIONE A DEBITO, ANCHE NEL CASO DI TRANSAZIONE DELLA LITE, LADDOVE NON SIA POSSIBILE LA RIPETIZIONE DALLA PARTE A CARICO DELLA QUALE SONO POSTE LE SPESE PROCESSUALI - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIFENSORE E AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE NEL PROCESSO PENALE NONCHÉ VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Trapani del 08/01/2007

Procedimento civile di volontaria giurisdizione - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto al difensore nei giudizi penali e agli ausiliari del magistrato nei processi penali - Incidenza sul diritto di difesa.

3) Consulenza tecnica d'ufficio – oneri necessari per lo svolgimento degli accertamenti tecnici

ORDINANZA N. 209 DEL 9 GIUGNO 2008

PREVISTA ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'ERARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO - NECESSARIO PREVIO ESBORSO DA PARTE DELL'AUSILIARIO - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - INSUSSISTENZA DELLA DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - EVOCAZIONE DI PARAMETRO INCONFERENTE. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Bolzano del 19/10/2006

Azione di disconoscimento della paternità proposta dalla madre ammessa al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa dell'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico (nella specie, esecuzione di esami di laboratorio) - Omesso pagamento dell'importo - Impossibilità di porre le dette spese a carico del convenuto - Irragionevolezza di un'eventuale anticipazione a carico del c.t.u. - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

4) Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda

ORDINANZA N. 369 DEL 24 OTTOBRE 2007

MANCATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI REVOCA AL GIUDICE COMPETENTE PER LA LIQUIDAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA NONCHÉ DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLO STATO E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PRATICARE UNA LETTURA ALTERNATIVA DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE

Ordinanza del Tribunale Chiavari del 15/05/2006

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio per difetto originario di una condizione di ammissibilità (nella specie certificazione dell'autorità consolare) - Giudice competente a disporre la revoca - Asserita omessa attribuzione del potere di revoca anche al giudice precedente nella fase di liquidazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, di responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e di buon andamento della pubblica amministrazione.

5) Ammissione anche nei casi di pretesa palesemente infondata sin dall'inizio dell'azione

ORDINANZA N. 220 DEL 17 LUGLIO 2009

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - OBBLIGO PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MOTIVARE, IN SEDE DI AMMISSIONE AL BENEFICIO, SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CHE L'ISTANTE INTENDE FAR VALERE IN GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA CONSEGUENTE PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE CHE DECIDE SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI, DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI E LESIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INESATTA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Ascoli Piceno del 09/10/2008

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio, e impediscono al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore, di accertare se, sin dall'inizio, la pretesa fatta valere fosse palesemente non fondata. Il rimettente, infatti, non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, posto che il legislatore ha previsto sia una valutazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122 d.P.R. n.115/2002), sia la revoca, *ex post*, dell'ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso d.P.R.).

6) Liquidazione degli onorari all'avvocato per impugnazione inammissibile

ORDINANZA N. 88 DEL 24 FEBBRAIO 2010

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE PRESENTATA DAL DIFENSORE - PREVISTA ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'ERARIO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DOVUTI AL DIFENSORE ANCHE NEL CASO IN CUI L'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO SIA STATA DICHIARATA INAMMISSIBILE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DIFENSORI IN FATTISPECIE RITENUTE NORMATIVAMENTE ASSIMILABILI (QUALI I GIUDIZI CIVILI E PENALI DI SECONDO GRADO - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

Ordinanza del Corte d'appello Catania del 15/12/2008

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui consente la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche quando egli propone una impugnazione dichiarata inammissibile. Poiché le doglianze del giudice *a quo* si fondano su una ricostruzione parziale del quadro normativo di riferimento, viziata, in particolare, dall'omessa considerazione degli artt. 120 e 136 del citato d.P.R. e dalla mancata valutazione sia della loro applicabilità nella fattispecie concreta sia della loro idoneità a superare il sollevato dubbio di costituzionalità, la pretesa compromissione dei canoni di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo finisce per risultare palesemente destituita di fondamento.

Formule dispositivo: man. infond.

PESCA

1) Disciplina delle reti da posta fissa

SENTENZA N. 51 DEL 7 FEBBRAIO 2007

INDICAZIONE DELLA SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA PER CIASCUNA RETE - DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - RICORSO DELLA REGIONE SARDEGNA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALLA REGIONE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NONCHÉ CARENZA DI POTERE E ASSENZA DI FONDAMENTO LEGALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE IN MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE E, IN VIA SUBORDINATA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INIDONEITÀ DELLA DISPOSIZIONE A LEDERE LE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna

2) norme regionali sui procedimenti autorizzatori all'esercizio dell'attività di pesca

SENTENZA N. 199 DEL 7 GIUGNO 2010

PESCA - TURISMO - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - DISCIPLINA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA TURISMO E ITTITURISMO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERTITA VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMA 2, LETT. S), COST. - SOPRAVVENUTA MODIFICA NORMATIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, MEDIO TEMPORE RIMASTE INATTUATE, IN SENSO SODDISFATTIVO DELLA PRETESA AVANZATA COL RICORSO - RINUNCIA AL RICORSO NON REGOLARMENTE ACCETTATA DALLA CONTROPARTE (DI PER SÉ INIDONEA A DETERMINARE L'ESTINZIONE DEL

PROCESSO) - CARENZA, IN PRESENZA DI DETTI ELEMENTI, DI ULTERIORE INTERESSE AL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, *medio tempore* rimaste inattuata, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso. In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.

Atti decisi: Reg. ric. n. 48 del 2009

Formule dispositivo cessata materia del contendere

PREVIDENZA

1) Pensione privilegiata ordinaria

SENTENZA N. 323 DEL 30 LUGLIO 2008

TERMINE DI DECADENZA QUINQUENNALE PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ O DELLE LESIONI CONTRATTE, AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI TRATTAMENTO PRIVILEGIATO - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO - IRRAGIONEVOLE MANCATA PREVISIONE, NEI CASI IN CUI L'INFERMITÀ INSORGA DOPO I CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO, CHE IL TERMINE PER LA RICHIESTA DECORRA DALLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA

Ordinanza del Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Liguria

Pensione privilegiata ordinaria - Termine di decadenza quinquennale per la proposizione della domanda - Decorrenza del termine dalla data di cessazione dal servizio anziché dal momento della manifestazione della malattia - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di lavoratori dipendenti affetti da malattie a decorso normale e di quelli affetti da patologie a lunga latenza (per esposizione all'amianto) e della differente disciplina in tema di malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965

2) Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale

ORDINANZA N. 252 DEL 25 GIUGNO 2008

OBBLIGO DI VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO AD UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEI MEDICI (ENPAM) - ASSERTITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA CENSURATA PER L'ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DI SOGGETTI TERZI SENZA POSSIBILITÀ DI RIVALSA NÉ SUL PROFESSIONISTA NÉ SUL

S.S.N. - CONTRADDITTORIA PROSPETTATIVA DELLE QUESTIONI - INADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NORMA DA APPLICARE E SULLA EFFETTIVA IMPRATICABILITÀ DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SECUNDUM COSTITUTIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Ordinanza del Tribunale Roma del 18/10/2007

Sanità pubblica - Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento col S.S.N. - Obbligo di versamento ad un Fondo speciale gestito dall'ENPAM, a favore degli specialisti esterni, di un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo - Ingiustificato deterioramento delle strutture sanitarie private rispetto a quelle pubbliche - Violazione del principio solidaristico per l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi senza possibilità di rivalsa sul S.N.N. e su un introito destinato a remunerare non solo il professionista ma una complessa attività imprenditoriale - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata - Violazione del principio di capacità contributiva.

3) Indennizzi per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero

ORDINANZA N. 184 DEL 19 MAGGIO 2008

MUTUI CONTRATTI DA SOGGETTI CHE ABBIANO REIMPIEGATO GLI INDENNIZZI RICEVUTI - CONCORSO STATALE NELLA MISURA FISSA DELL'8 PER CENTO COSTANTE SUGLI INTERESSI DA PAGARE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PERVENIRE AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Roma del 31/08/2006

Concorso statale dell'8% costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito (fino a concorrenza dell'indennizzo utilizzato) dai soggetti che hanno inteso reimpiegare, in tutto o in parte, in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali gli indennizzi previsti dalla vigente normativa in materia di beni perduti all'estero - Previsione del concorso statale sugli interessi passivi dei mutui in misura fissa, anziché variabile in dipendenza del tasso effettivo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza.

4) Avanti diritto al permesso retribuito per l'assistenza a persone handicappate

ORDINANZA N. 35 DEL 6 FEBBRAIO 2009

PREVIDENZA E ASSISTENZA - LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - MANCATA INCLUSIONE DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' TRA I SOGGETTI AVANTI DIRITTO AL PERMESSO MENSILE RETRIBUITO PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO, DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E

DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE E SUI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Tribunale Savona del 09/04/2008

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il convivente *more uxorio* fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito per l'attività di assistenza delle persone handicappate. Infatti il Tribunale rimettente, da un lato, descrive in modo carente la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e ciò comporta un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, dall'altro, non ha adeguatamente motivato in merito all'asserita violazione degli artt. 2 e 32 Cost.

5) Contribuzione figurativa in caso di astensione obbligatoria per maternità - riconoscimento

SENTENZA N. 71 DEL 26 FEBBRAIO 2010

Previdenza - Contribuzione figurativa - Periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità - Riconoscimento dell'accredito figurativo con riferimento a periodi anteriori al 1° gennaio 1994 - Limitazione con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma a carattere innovativo, agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo - Violazione dei principi di tutela della maternità e dell'infanzia e di tutela delle lavoratrici madri.

Ordinanza del Tribunale Torino del 31/10/2008

6) Indennità di maternità – diritto per il padre in alternativa alla madre biologica

SENTENZA 285 DEL 28 LUGLIO 2010

LAVORO (TUTELA DEL) - LIBERI PROFESSIONISTI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER I DUE MESI ANTECEDENTI LA DATA DEL PARTO ED I TRE MESI SUCCESSIVI - LIMITAZIONE ALLA MADRE LIBERA PROFESSIONISTA, CON ESCLUSIONE DEL PADRE LIBERO PROFESSIONISTA - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGURE GENITORIALI E TRA LAVORATORI AUTONOMI E LAVORATORI DIPENDENTI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA E DEL PRINCIPIO DI AGEVOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre. In tema di congedo parentale, v. citate sentenze n. 371/2003, n. 197/2002, n. 405/2001, nonché sentenza n. 1/1987.

Atti decisi: Reg. Ord. 240 e 243 del 2009

7) Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi

SENTENZA 356 DEL 15 DICEMBRE 2010

PREVIDENZA - INDENNITÀ DI MALATTIA A FAVORE DEL LAVORATORE CHE SI SOTTOPONE A DIALISI - PREVISTO RICONOSCIMENTO NEL LIMITE DI CENTOTTANTA GIORNI ALL'ANNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI RAGIONEVOLEZZA E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE A TUTELA DEI LAVORATORI, NONCHÉ ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INCONFERENZA DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - INCOMPLETA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 cost., nella parte in cui limita a centottanta giorni all'anno il riconoscimento dell'indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi. invero, la norma in esame - che si limita a garantire, in caso di malattia del lavoratore, il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali - non individua il termine massimo indennizzabile per i periodi di malattia dei lavoratori, riservando tale disciplina ad altre fonti legali, ai contratti collettivi, agli usi ed all'equità. il giudice a quo non ha tenuto conto delle ulteriori fonti applicabili nel caso di specie e, in particolare, del d.lgs. c.p.s. n. 1304 del 1947, il quale, in caso di malattia, pone a carico dell'allora istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (inam), cui oggi è subentrato l'inps, il pagamento della relativa indennità giornaliera, dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno. l'indicazione del medesimo periodo massimo indennizzabile è stata poi ripresa dagli artt. 104 e 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, stipulato il 24 luglio 2004. pertanto, l'inconferenza della disposizione denunciata, il mancato esame da parte del rimettente delle suddette disposizioni e l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura e ne determinano l'inammissibilità, precludendone lo scrutinio. sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta identificazione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 92/2009.

Atti decisi: Reg. ord. n. 281

Formule dispositivo inamm.

Formule dispositivo non fond., inamm.

PROCEDIMENTO CIVILE

1) Procedimento di convalida di sfratto per morosità

ORDINANZA N. 14 DEL 14 GENNAIO 2008

PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ INTIMATO DAL PROPRIETARIO DI IMMOBILE SITO NEL TERRITORIO DI SEBORGIA E CONCESSO IN LOCAZIONE AL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI SEBORGIA - SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - OMESSA PREVISIONE DELLA GIURISDIZIONE

ESCLUSIVA DI UNO STATO NON RICONOSCIUTO SOVRANO DALLO STATO ITALIANO, MA CONSIDERATO TALE DA ALTRE COMUNITÀ E/O STATI STRANIERI RICONOSCIUTI DALL'ITALIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO E PATTIZIO - RADICALE CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Sanremo Sez. distaccata Ventimiglia del 05/04/2007

Eccepite difetto di giurisdizione del giudice italiano - Omessa previsione della sussistenza di giurisdizione esclusiva di uno Stato (nella specie, il Principato di Seborga) non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

PROCEDIMENTO PENALE

1) Decreto penale di condanna, opposizione

ORDINANZA N. 16 DEL 10 GENNAIO 2007

RIMESIONE IN TERMINE DELL'IMPUTATO IN CASO DI MANCATA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO PER COLPA A LUI IMPUTABILE - MANCATA PREVISIONE - IN SUBORDINE, PREVISTA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE, E PER LA CONSEGUENTE IRREVOCABILITÀ DEL DECRETO, DALLA MERA NOTIFICAZIONE E NON DALL'EFFETTIVA CONOSCENZA DI ESSO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NELLA FORMAZIONE DELLA PROVA - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Verona del 09/09/2004

Processo penale - Restituzione nel termine - Opposizione a decreto penale di condanna - Prevista possibilità di rimessione nel termine da parte dell'imputato, che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, subordinata alla mancanza di una sua colpa - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

2) Sostituto del difensore

ORDINANZA N. 419 DEL 4 DICEMBRE 2006

DIBATTIMENTO - SOSTITUTO DEL DIFENSORE - PREVISIONE DELLA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Ordinanza del Tribunale Lecce del 03/05/2005

Sostituzione del difensore nel corso del giudizio - Prevista possibilità di nominare sostituto soltanto un difensore iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio - Contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di ragionevole durata del processo.

3) Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo

ORDINANZA N. 60 DEL 27 FEBBRAIO 2009

PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO IN ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - COMPUTO ANCHE AGLI EFFETTI DELLA DURATA DEI TERMINI DI FASE PREVISTI DALL'ART. 303, COMMI 1, 2 E 3 COD. PROC. PEN. - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE E LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE IN ITALIA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - QUESTIONE DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del G.I.P. del Tribunale Reggio Calabria del 27/08/2007

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui non prevede che la detenzione sofferta all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase della custodia cautelare previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. Invero, con la sentenza n. 143 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, sicchè la sollevata questione di costituzionalità, relativa alla medesima norma è divenuta priva di oggetto.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citata, ordinanza n. 269/2008.

ORDINANZA N. 347 DEL 20 OTTOBRE 2008

CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO IN ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - COMPUTO ANCHE AGLI EFFETTI DELLA DURATA DEI TERMINI ORDINARI DI FASE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE NONCHÉ LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSITÀ DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI

Ordinanze del Tribunale - Sez. per il riesame Napoli del 8/2/2008

Successivamente alle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 143 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 censurato, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale, pertanto va disposta la restituzione degli atti.

4) Appello penale

ORDINANZA N. 26 DEL 30 GENNAIO 2009

PROCESSO PENALE - APPELLO - MODIFICHE NORMATIVE - POSSIBILITÀ PER L'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI PROSCIoglimento - PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARITÀ DELLE PARTI - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME CENSURATE - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Ordinanza del Corte d'appello Sez. minorile Bari del 27/04/2006

Ordinanza del Corte di cassazione Roma del 29/10/2007

Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui esclude la possibilità per l'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, il secondo, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», sia dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile», con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.

PROFESSIONI

1). Istituzione di nuove professioni turistiche da parte delle regioni

ORDINANZA N. 239 DEL 7 LUGLIO 2010

PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI - PREVISIONE DELLA CREAZIONE, DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI E LOCALI, DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI E DI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE ABILITANTI - RICORSO DEL GOVERNO - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - RINUNCIA AL RICORSO IN ASSENZA DI PARTE COSTITUITA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

In relazione al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lett. *a*), e 21, comma 2, lett. *c*), della legge della Regione Calabria, 17 agosto 2009, n. 28, va dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate e rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita.

Atti decisi: Reg. ric. n. **97** del **2009**

Formule dispositivo **estinzione del processo**

SENTENZA N. 132 DEL 12 APRILE 2010

PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - ISTITUZIONE DI NUOVE PROFESSIONI TURISTICHE - DEFINIZIONE DEI PROFILI E DECLARATORIA DELLE FUNZIONI, REQUISITI MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO, MODALITÀ E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE NELLA MATERIA CONCORRENTE DELLE PROFESSIONI, NONCHÉ VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA.

MASSIMA: TESTO NON DISPONIBILE

Formule dispositivo: ill. cost., altro

PROTEZIONE CIVILE

1) Norme regionali in materia di protezione civile

ORDINANZA N. 357 DEL 25 OTTOBRE 2006

REGIONE TOSCANA - REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN EMERGENZA - COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ DI CRISI, ISTITUITE IN AMBITO COMUNALE E PROVINCIALE - PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL'ENTE TERRITORIALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SOPRAVVENUTA MODIFICA DEL REGOLAMENTO - RINUNCIA AL RICORSO - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI

1) Installazione di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20

ORDINANZA N. 232 DEL 18 GIUGNO 2007

PUBBLICAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA PER LA DIVERSITÀ DI DISCIPLINA PREVISTA PER GLI IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE E DEDOTTA PRECLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEGLI ABITANTI DELLA ZONA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Piemonte Torino del 20/07/2006

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 W - Denuncia di inizio di attività - Partecipazione al procedimento da parte degli abitanti della zona, come previsto per gli impianti di potenza superiore soggetti ad autorizzazione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con l'art. 97 Cost.

REATI E PENE

1). Reato di favoreggiamento all'ingresso illegale in un altro Stato

SENTENZA N. 21 DEL 30 GENNAIO 2009

REATI E PENE - REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL'INGRESSO ILLEGALE IN ALTRO STATO DEL QUALE LA PERSONA NON È CITTADINA O NON HA TITOLO DI RESIDENZA PERMANENTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE NORME INCRIMINATRICI E DELLA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del G.U.P. del Tribunale Torino del 17/03/2008

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, nella parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Quanto alla denunciata violazione del principio di riserva di legge, esso non esclude che il legislatore possa introdurre nella descrizione del fatto incriminato il riferimento ad elementi "esterni" al precetto, con funzione integratrice dello stesso, elementi che possono consistere anche in un richiamo a norme di ordinamenti stranieri. Nella specie, in cui vi è una normativa extranazionale a concorrere all'identificazione della condotta criminosa, sono rispettate tanto la condizione che sia il legislatore nazionale a individuare il nucleo di disvalore della condotta (favoreggiamento dell'ingresso *contra ius* di un soggetto in un altro Stato), quanto la condizione che risultino adeguatamente identificate le norme straniere chiamate ad integrare il precetto. Anche il principio di determinatezza non può dirsi leso, poiché è immediatamente percepibile quale sia la

condotta repressa, intendendosi colpire chi agevoli in qualunque modo un'altra persona a varcare i confini di altro Stato in violazione delle norme che in esso regolano l'ingresso degli stranieri. Insussistente è, infine, il contrasto con l'art. 35, quarto comma, Cost., posto che la libertà di emigrazione è riconosciuta dal precetto costituzionale con salvezza degli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e fra essi si fanno rientrare quelli di rispetto della legislazione del Paese di accoglienza, nel quadro di accordi di cooperazione internazionale.

Sulla riserva di legge in materia penale v., citate, *ex plurimis*, sentenze n. 292/2002, n. 333/1991, n. 282/1990.

Sul principio di determinatezza v., citate, sentenze n. 327/2008 e n. 5/2004.

ORDINANZA N. 75 DEL 21 FEBBRAIO 2007

REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL'INGRESSO ILLEGALE IN UN ALTRO STATO DEL QUALE LA PERSONA NON È CITTADINA O NON HA TITOLO DI RESIDENZA PERMANENTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE NORME INCRIMINATICI E DELLA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE - QUESTIONE RIPROPOSTA A SEGUITO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RIMETTENTE - RICHIAMO 'PER RELATIONEM' AI MOTIVI DI CENSURA POSTI A FONDAMENTO DELLA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del G.I.P. del Tribunale Torino del 18/05/2005

Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Lesione del diritto all'emigrazione.

2) Reato di molestia o disturbo alle persone

ORDINANZA N. 392 DEL 19 NOVEMBRE 2008

MOLESTIA AB ORIGINE INDIRIZZATA A DANNO DI UN SOGGETTO BEN DETERMINATO - PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO ANZICHÉ A QUERELA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA DI INTERVENTO ADDITIVO ECCENTRICO RISPETTO ALLE COORDINATE GENERALI DEL SISTEMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanze del G.I.P. del Tribunale per i minorenni Ancona del 24/01/2008

SANITA' PUBBLICA

1) Riserva di direzione al solo personale medico - esclusione del personale del ruolo sanitario con profilo professionale di psicologo

ORDINANZA 308 DEL 28 OTTOBRE 2010

SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - DIREZIONE DELLE SEZIONI DIPARTIMENTALI DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE - RISERVA AL SOLO PERSONALE MEDICO, CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO CHE RIVESTE IL PROFILO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA,

NONCHÉ ASSERITO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE IN MATERIA - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA IMPUGNATA - NECESSITÀ DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE

Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. 1), Cost., nella parte in cui riservano al solo personale medico la direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche e non anche al personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 4 del 2010, che ha eliminato il profilo censurato dal rimettente, relativo all'esclusione del personale sanitario diverso da quello medico dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche. Pertanto, le modifiche del quadro normativo rendono necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. Sulla restituzione degli atti al rimettente per jus superveniens , v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 162/2010, n. 145/2010 e n. 129/2010.

Atti decisi: Reg. ord. n. 245 del 2009

Formule dispositivo restituzione atti - jus superveniens

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Sanzioni applicate dal direttore della circoscrizione doganale

ORDINANZA N. 31 DEL 11 FEBBRAIO 2008.

SANZIONI APPLICATE DAL DIRETTORE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE COMPETENTE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ESEGUIRE COSTRUZIONI ED ALTRE OPERE DI OGNI SPECIE, NONCHÉ DI SPOSTARE O MODIFICARE LE OPERE ESISTENTI, IN PROSSIMITÀ DELLA LINEA DOGANALE, SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE RELATIVA, DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA E RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA IN ASSENZA DI SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Civitavecchia del 09/02/2007

Lamentata indeterminatezza del concetto di "prossimità" che non consente al privato di verificare a priori il contenuto del comportamento sanzionato, attribuzione di discrezionalità assoluta alla Pubblica Amministrazione, astratta possibilità di determinazioni diverse con riferimento a casi analoghi - Denunciata violazione del principio di riserva di legge relativa, del principio di eguaglianza, del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

STRANIERO E APOLIDE

1) Indisponibilità da parte delle regioni di Centri di Identificazione ed Espulsione

SENTENZA N. 134 DEL 12 APRILE 2010

STRANIERO - NORME DELLA REGIONE LIGURIA - MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 2007 - CENTRI DI IDENTIFICAZIONE E DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI - INDISPONIBILITÀ DELLA REGIONE AD AVERE SUL PROPRIO TERRITORIO STRUTTURE O CENTRI IN CUI SI SVOLGONO FUNZIONI PRELIMINARI DI TRATTAMENTO E IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE NELLA MATERIA DELL'IMMIGRAZIONE.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Avv. Stato D'AVANZO Gabriella
num. cont. 09-12737
Via dei Portoghesi, 12

Resistenti: Regione Liguria
dif. avv. BAROLI Barbara, BENGHI Gigliola
Piazza Madama, 9
16/06/2009

MASSIMA: TESTO NON DISPONIBILE

Formule dispositivo: ill. cost. parziale

2) Decreto di espulsione – traduzione

ORDINANZA N. 197 DEL 21 MAGGIO 2008

NON DISPONIBILITÀ DI UN INTERPRETE DI LINGUA NOTA ALLO STRANIERO - TRADUZIONE IN UNA DELLE LINGUE PREVISTE DALLA LEGGE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RIFERIBILE A DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Giudice di pace Palermo del 23/10/2006

Sintesi del provvedimento in lingua francese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa

ORDINANZA N. 37 DEL 24 GENNAIO 2007

TRADUZIONE - NON DISPONIBILITÀ DI INTERPRETE DI LINGUA NOTA ALLO STRANIERO - TRADUZIONE IN UNA DELLE LINGUE PREVISTE DALLA LEGGE -

LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RIFERIBILE A DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Giudice di pace Palermo del 24/01/2006

Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua inglese nell'ipotesi di non disponibilità di interprete di lingua nota allo straniero - Violazione del diritto di difesa.

3) Decreto di espulsione - sospensione

ORDINANZA 338 DEL 24 NOVEMBRE 2010

STRANIERO - ESPULSIONE AUTOMATICA IN CASO DI CONDANNA IRREVOCABILE PER DETERMINATI REATI - AUTOMATICITÀ DELLE SANZIONI - LESIONE DI DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - INGIUSTIFICATO EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI REATI NON GRAVI E DI SCARSO ALLARME SOCIALE (NELLA SPECIE VENDITA AMBULANTE DI CD MUSICALI) E REATI GRAVI E DI RILEVANTE ALLARME SOCIALE - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI LIBERTÀ PERSONALE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, DELLA TUTELA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORATORE, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA NEI LIMITI DELLA DIGNITÀ E SICUREZZA UMANE.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41 Cost., nonché agli artt. 13 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se il ricorrente sia o meno in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o no esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto: circostanze che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto dei d.lgs. n. 3 e n. 5 del 2007. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 165/2010, n. 219/2009 e n. 378/2008.

Atti decisi: Reg. ord. n. 115 del 2010

Formule dispositivo man. inamm.

ORDINANZA N. 113 DEL 14 APRILE 2008

ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO - SOSPENSIONE IN CASO DI PENDENZA DEL RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO

DELLO 'STATUS' DI RIFUGIATO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.

Ordinanza del Giudice di pace Trieste del 14/02/2007

Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego dello 'status' di rifugiato politico - Efficacia sospensiva sul provvedimento di allontanamento del territorio nazionale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa.

ORDINANZA N. 111 DEL 14 APRILE 2008

PREVISTA IMMEDIATA ESECUTORIETÀ DEL DECRETO ESPULSIVO DEL PREFETTO, ANCORCHÉ IMPUGNATO - ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI DA PARTE DEL GIUDICE - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTO ESSENZIALE DELLA FATTISPECIE (LA CITTADINANZA DELLO STRANIERO) - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Napoli del 13/12/2006

Possibilità per il giudice di pace di sospenderne l'efficacia - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione, ritenuta superata dal giudice rimettente in considerazione del mutato quadro normativo.

ORDINANZA N. 372 DEL 24 OTTOBRE 2007

ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO - SOSPENSIONE IN CASO DI PENDENZA DEL RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DELLO 'STATUS' DI RIFUGIATO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Giudice di pace Trieste del 17/10/2006

Procedura per il riconoscimento dello 'status' di rifugiato politico - Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego dello 'status' di rifugiato politico - Efficacia sospensiva sul provvedimento di allontanamento del territorio nazionale - Esclusione - Incidenza sul diritto di difesa.

ORDINANZA N. 357 DEL 22 OTTOBRE 2007

INTIMAZIONE ALLO STRANIERO DI LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO ENTRO CINQUE GIORNI - IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE DI UN PROCEDIMENTO DI CONVALIDA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI, DA GARANTIRE ANCHE ALLO STRANIERO, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA LIBERTÀ PERSONALE - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRE

GIÀ DICHIARATE MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANCATA PROSPETTATIVA DI ARGOMENTAZIONI NUOVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Gorizia del 06/05/2006

Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutività del provvedimento stesso - Convalida da parte del giudice di pace, ovvero, in alternativa, convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza, ovvero analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore - Omessa previsione - Violazione di diritto fondamentale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di inviolabilità personale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di estensione agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica dei principi fondamentali di uguaglianza di fronte alla legge e di pari dignità sociale.

ORDINANZA N. 293 DEL 4 LUGLIO 2007

PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - ESEGUIBILITÀ IMMEDIATA - ESECUTIVITÀ SOLO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER LA SUA IMPUGNAZIONE, O IN CASO DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO, SINO ALL'UDIENZA FISSATA PER LA DECISIONE DEL RICORSO STESSO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DOPO LA DISPOSTA SOSPENSIONE DEL DECRETO DI ESPULSIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Tribunale Milano del 30/07/2004

ORDINANZA N. 228 DEL 18 GIUGNO 2007

INTIMAZIONE ALLO STRANIERO DI LASCIARE IL TERRITORIO ENTRO CINQUE GIORNI - IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE DI UN PROCEDIMENTO DI CONVALIDA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI, DA GARANTIRE ANCHE ALLO STRANIERO, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA LIBERTÀ PERSONALE - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANCATA PROSPETTATIVA DI ARGOMENTAZIONI NUOVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Gorizia del 12/06/2006

Omessa previsione della sospensione- Violazione di diritto fondamentale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di inviolabilità personale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di estensione agli stranieri presenti sul territorio della Repubblica dei principi fondamentali di uguaglianza di fronte alla legge e di pari dignità sociale.

ORDINANZA N. 283 DEL 3 LUGLIO 2006

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO, ANCORCHÉ SOTTOPOSTO AD IMPUGNATIVA - SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL

PRINCIPIO DI INVIOABILITÀ PERSONALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Ordinanza del Giudice di pace Milano del 16/04/2005 e altre

ORDINANZA N. 192 DEL 3 MAGGIO 2006

TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL DECRETO IN FAVORE DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO, NONCHÉ DEL MARITO CONVIVENTE - RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ANCHE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO LEGATO DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA CON UNA CITTADINA ITALIANA, IN STATO DI GRAVIDANZA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON CARENZA DI TUTELA DELLA FAMIGLIA DI FATTO E DEI CONSEGUENTI DIRITTI-DOVERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Genova del 08/06/2005

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o di terapie adeguate nonché di assistenza materiale e morale - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Incidenza sul diritto alla salute.

4) Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro

ORDINANZA N. 118 DEL 14 APRILE 2008.

MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI INVIOABILI DELL'UOMO, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA FAMIGLIA - QUESTIONE SOLLEVATA IN MODO MERAMENTE IPOTETICO ED EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

Ordinanza del Giudice di pace Novara del 03/04/2007

Divieto di espulsione del convivente (padre del nascituro) della donna in stato di gravidanza - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento del convivente padre rispetto al marito (cui si applica il divieto di espulsione in conseguenza della sentenza della Corte n. 376/2000) - Lesione del diritto inviolabile della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della famiglia (anche naturale).

ORDINANZA N. 107 DEL 14 APRILE 2008

PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI FAMIGLIA - REVOCA IN CASO DI ACCERTATA ASSENZA DI CONVIVENZA CON IL CONIUGE DI CITTADINANZA ITALIANA - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEL CITTADINO ITALIANO RISPETTO AL CITTADINO DI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Ordinanza del Tribunale Alessandria del 28/11/2006

Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 d.P.R. n. 54/2002 che riconosce, secondo il giudice rimettente, al coniuge extra comunitario di cittadino italiano il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica - Violazione del principio di uguaglianza.

ORDINANZA N. 397 DEL 19 NOVEMBRE 2007

DIVIETO DI ESPULSIONE DEL CONVIVENTE 'MORE-UXORIO' DI DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A SEI MESI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DEL DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA FAMIGLIA NATURALE - MANCATA INDICAZIONE DI UN ELEMENTO ESSENZIALE DELLA FATTISPECIE (CITTADINANZA DEL RICORRENTE NEL GIUDIZIO 'A QUO') - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Catania del 25/11/2005

Ingiustificato deteriore trattamento del convivente padre rispetto al marito padre (cui si applica il divieto di espulsione in conseguenza della sentenza della Corte n. 376/2000) - Violazione del principio di tutela della famiglia naturale - Lesione del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole.

ORDINANZA N. 361 DEL 24 OTTOBRE 2007

DIVIETO DI ESPULSIONE IN FAVORE DEGLI STRANIERI CONVIVENTI CON PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO O CON IL CONIUGE «DI NAZIONALITÀ ITALIANA» - ESTENSIONE IN FAVORE DEGLI STRANIERI CONVIVENTI CON PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO O CON IL CONIUGE GIÀ RESIDENTI IN ITALIA E REGOLARMENTE MUNITI DI PERMESSO DI SOGGIORNO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DI DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA, DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DELL'UNITÀ FAMILIARE, NONCHÉ DEL DOVERE DEI GENITORI DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - LAMENTATA LESIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTO - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Ordinanza del Giudice di pace Siracusa del 30/05/2006

Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione di principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto - Violazione del principio di tutela dell'unità familiare - Violazione del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

ORDINANZA N. 336 DEL 26 SETTEMBRE 2007

DIVIETO DI ESPULSIONE DEL CONVIVENTE (PADRE DEL NASCITURO) DELLA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA - GIUDIZIO PRINCIPALE INTRODOTTO DA CITTADINO DI NAZIONALITÀ RUMENA - SOPRAVVENUTA ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI ADESIONE DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA - NECESSITÀ DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RIMETTENTE.

Ordinanza del Giudice di pace Novara del 04/08/2006

ORDINANZA N. 444 DEL 6 DICEMBRE 2006

TEMPORANEA SOSPENSIONE IN FAVORE DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO, NONCHÉ DEL MARITO CONVIVENTE - RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ANCHE NEI CONFRONTI DI STRANIERO EXTRACOMUNITARIO, LEGATO DA RELAZIONE AFFETTIVA CON DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA ED IN ATTESA DI PERMESSO DI SOGGIORNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA, DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Ordinanza del Giudice di pace Genova del 12/10/2005

Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o terapie adeguate al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio - Mancata previsione - Violazione del diritto fondamentale della persona - Incidenza sul principio di tutela della famiglia anche naturale.

ORDINANZA N. 158 DEL 5 APRILE 2006

DIVIETO DI ESPULSIONE DI STRANIERI CONVIVENTI CON PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO O CON IL CONIUGE DI NAZIONALITÀ ITALIANA - MANCATA ESTENSIONE DEL DIVIETO IN FAVORE DEGLI STRANIERI CONVIVENTI IN ITALIA CON IL CONIUGE IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, CARENTE TUTELA DELL'UNITÀ FAMILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Genova del 26/05/2005

5) Revoca automatica del permesso di soggiorno

ORDINANZA N. 165 DEL 28 APRILE 2010.

STRANIERO - CONDANNA DEFINITIVA PER TALUNI REATI - CONSEGUENTE AUTOMATICITÀ DELLA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI FATTISPECIE DELITTUOSE ETEROGENEE IN TERMINI DI GRAVITÀ DELLA CONDOTTA E DELLA PENA PREVISTA - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CON CONSEGUENTE CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se risulti o meno fondata la circostanza dedotta dal ricorrente concernente l'asserito possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia

un familiare ricongiunto. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione.

In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 219/2009 e n. 378/2008.

Atti decisi: Reg. Ordinanze n. 265 del 2009 (Ordinanza emessa nel procedimento amministrativo Gueye Cheikh C/ Ministero dell'Interno)

Formule dispositivo: manifesta inammissibilità

ORDINANZA N. 219 DEL 26 GIUGNO 2009

STRANIERO - REVOCA AUTOMATICA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CHI SIA STATO CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER ALCUNI REATI SPECIFICAMENTE INDICATI - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ INCIDENZA SULLA LIBERTÀ PERSONALE - CARENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lombardia Sez. staccata Brescia del 12/03/2008

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno dello straniero condannato in via definitiva per reati specificamente indicati. Infatti, il rimettente ha fornito una carente descrizione della fattispecie concreta, non indicando elementi che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio del permesso di soggiorno.

-V., citate, sentenza n. 148/2008 e ordinanze n. 143 e n. 378/2008 e n. 127/2007.

6) Straniero minore non accompagnato

SENTENZA N 156 DEL 5 APRILE 2006.

NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INTERVENTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, NONCHÉ SVOLGIMENTO DI COMPITI ISTRUTTORI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A PERMESSI DI SOGGIORNO, CARTE DI SOGGIORNO, RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RICONGIUNGIMENTO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, DI DIRITTO DI ASILO E CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

7) Mancata previsione del divieto di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore a tre anni

ORDINANZA N. 455 DEL 12 DICEMBRE 2007

ESCLUSIONE DEL TRATTENIMENTO NEL CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA PER LA MADRE DI PROLE DI ETÀ INFERIORE AI TRE ANNI CON LEI CONVIVENTE O, IN SUBORDINE, PER LA MADRE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL FIGLIO - MANCATA PREVISIONE - SOPRAVVENUTA ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI ADESIONE DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA - NECESSITÀ DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RIMETTENTE.

Ordinanza del Tribunale dei minorenni Roma del 04/07/2006

Provvedimento espulsivo riguardante i genitori di un minore per il quale il Tribunale dei minorenni stia procedendo per accertare la sussistenza dello stato di abbandono - Richiesta da parte del Questore di previo nulla osta del Tribunale dei minorenni stesso - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione di obblighi internazionali - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di tutela della famiglia - Violazione dei principi del giusto processo.

8) Mancata previsione della convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale

ORDINANZA N. 280 DEL 2006

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE MEDIANTE ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO ENTRO CINQUE GIORNI - CONVALIDA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - MANCATA PREVISIONE - ASSERTITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI INVIOLEABILITÀ DELLA PERSONA, DEL DIRITTO DI DIFESA - DENUNCIATA LESIONE DELLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO RISPETTO AL GODIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI - NON INCIDENZA DELLA ESPULSIONE CON INTIMAZIONE SULLA LIBERTÀ PERSONALE DEL DESTINATARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Roma del 18/05/2005 e altre

9) Divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni

ORDINANZA N. 299 DEL 9 LUGLIO 2008

APPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA PREDETTA SANZIONE ANCHE AGLI EXTRACOMUNITARI ENTRATI LEGITTIMAMENTE IN ITALIA E NON INFORMATI DEI DIRITTI E DOVERI RELATIVI ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO - LAMENTATA LESIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITÀ DELLA PENA NONCHÉ DEDOTTO CONTRASTO CON LE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - ASSENZA DI CHIAREZZA DEL 'PETITUM' E DIFETTO DI SOLUZIONE

COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Udine del 22/03/2007

Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento sanzionatorio del cittadino extracomunitario entrato legittimamente nel territorio dello Stato e che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni e dello straniero extracomunitario entrato clandestinamente - Contrasto con il principio di graduazione delle sanzioni - Lesione delle norme di diritto internazionale e pattizio.

10) Procedimento di assunzione di lavoratore extracomunitario

SENTENZA N. 407 DEL 4 DICEMBRE 2006

PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI - PREVISIONE DI FORME DI RACCORDO TRA LO SPORTELLLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE E GLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO ATTRIBUITE ALLO SPORTELLLO MEDESIMO DA ATTUARSI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE MEDIANTE APPOSITE NORME DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RISERVATA ALLE NORME DI ATTUAZIONE - DEDOTTA LESIONE DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALI DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORO - ASSUNTO CONTRASTO CON IL DIVIETO DI REGOLAMENTI STATALI IN MATERIA REGIONALE - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ ESERCITATA.

Previsione che nelle Regioni a statuto speciale siano disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo Sportello medesimo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione - Lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di lavoro - Contrasto con il divieto di regolamenti statali in materia regionale.

11) Ricongiungimento

ORDINANZA N. 335 DEL 26 SETTEMBRE 2007

FIGLI MAGGIORENNI - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - CONDIZIONE - INCAPACITÀ DEL FIGLIO DI PROVVEDERE AL PROPRIO SOSTENTAMENTO A CAUSA DI UNO STATO DI SALUTE TOTALMENTE INVALIDANTE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER IRRAGIONEVOLEZZA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GENITORE A CARICO, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA NONCHÉ DEL DOVERE DEI GENITORI DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE LA PROLE NON LIMITATO AI FIGLI MINORENNI - ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA - ETEROGENEITÀ DELLE

SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Firenze del 07/06/2006

Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacità del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti un'invalidità totale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto al genitore a carico - Violazione del principio di tutela della famiglia nonché del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni

ORDINANZA N. 225 DEL 18 GIUGNO 2007

MANCATA ESTENSIONE AI GIOVANI ADULTI, TITOLARI DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE, ANCORA A CARICO DI PARENTI COABITANTI IN REGOLA COL PERMESSO DI SOGGIORNO, NONCHÉ SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE, COABITANTI CON IL CONIUGE IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DA GARANTIRE IN CONDIZIONI DI PARITÀ ANCHE ALLO STRANIERO, NONCHÉ DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA DAL CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE NON OBBLIGATO - INTERVENTO PRECLUSO ALLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI

Ordinanza del Tribunale Genova del 18/05/2004

Estensione agli stranieri, pur non in regola con le norme disciplinanti il soggiorno, "giovani adulti" ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive - Lesione del diritto fondamentale della persona - Irragionevolezza - Violazione degli artt. 8 e 12 della CEDU nonché della normativa internazionale e comunitaria in materia di diritti degli stranieri - Violazione del principio di unità familiare e di tutela della famiglia.

ORDINANZA N. 395 DEL 8 NOVEMBRE 2006

REQUISITI - DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO RIENTRANTE NEI PARAMETRI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA IMPLICANTE ESERCIZIO DI DISCREZIONALITÀ ESTRANEA AI POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Ordinanza del Tribunale Genova del 31/12/2005 e altre

ORDINANZA N. 368 DEL 25 OTTOBRE 2006

DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON ENTRAMBI I GENITORI DELLO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DA PARTE DI ENTRAMBI I GENITORI, E NON DI UNO SOLO DI ESSI, QUALORA GLI ALTRI FIGLI, TUTTORA NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, SIANO IMPOSSIBILITATI AL LORO SOSTENTAMENTO -

LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale Lecce del 09/03/2005

ORDINANZA N. 162 DEL 8 MARZO 2006

FIGLIO MAGGIORENNE, IRREGOLARMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CARICO DEI FAMILIARI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO - DIVIETO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Ordinanza del Tribunale Genova del 16/05/2005

ORDINANZA N. 161 DEL 5 APRILE 2006

LAVORATORE CLANDESTINO UNICO SOSTEGNO ECONOMICO PER LA FAMIGLIA DI ORIGINE - DIVIETO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA, OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEDOTTA IN GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace ROMA del 08/02/2005

12) Sulla nomina del difensore d'ufficio

ORDINANZA N. 84 DEL 5 MARZO 2007

ESPULSIONE - NOMINA DI UN DIFENSORE D'UFFICIO ISCRITTO NELLE LISTE SPECIALI AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEDOTTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DESTINATARI DI ATTI AVENTI NATURA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Giudice di pace Roma del 22/06/2005 e altre

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

13) Udienza di convalida – mancata idoneità dei locali per l'udienza

ORDINANZA N. 109 DEL 10 MARZO 2010

STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - UDIENZA DI CONVALIDA PRESSO IL GIUDICE DI PACE - PREVISIONE CHE LE QUESTURE FORNISCANO AL GIUDICE DI PACE NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI IL SUPPORTO OCCORRENTE E LA DISPONIBILITÀ DI UN LOCALE IDONEO - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA -

LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO.

Ordinanza del Giudice di pace Roma del 06/05/2009

MASSIMA: TESTO NON DISPONIBILE

Formule dispositivo: man. inamm.

14) parità di accesso ai servizi pubblici e privati

SENTENZA 8 DEL 12 GENNAIO 2011

SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MODIFICA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 20 - AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE - INTRODUZIONE DI FARMACI ANCHE AL DI FUORI DELLE INDICAZIONI REGISTRATE NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC), QUANDO TALE ESTENSIONE CONSENTA, A PARITÀ DI EFFICACIA E SICUREZZA RISPETTO A FARMACI GIÀ AUTORIZZATI, UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E TUTELI LA LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI DEL SSN - LAMENTATA INCIDENZA SUI LEA, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, O IN SUBORDINE VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE NELLA MATERIA CONCORRENTE DELLA TUTELA DELLA SALUTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI ASSISTITI. - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 35, CHE INTRODUCE IL COMMA 3-BIS DELL'ART. 36 DELLA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 DICEMBRE 2006, N. 20. - COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 117, COMMI SECONDO, LETT. M), E TERZO; D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219, ART. 6; D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 536, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648, ART. 1, COMMA 4; D.L. 17 FEBBRAIO 1998, N. 3, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 APRILE 1998, N. 4, ART. 3, COMMA 2; LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMA 736, LETT. Z).

EGUAGLIANZA - STRANIERO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI - RICONOSCIMENTO A TUTTI I CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA DEL DIRITTO DI ACCEDERE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI IN CONDIZIONI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E SENZA DISCRIMINAZIONI, DIRETTA O INDIRETTA, DI RAZZA, SESSO, LINGUA, ORIENTAMENTO SESSUALE, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - LAMENTATA INTRODUZIONE, PER QUANTO RIGUARDA LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PRIVATI, DI UNA DISCIPLINA INCIDENTE SULL'AUTONOMIA NEGOZIALE DEI PRIVATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE. - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 1.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. L).

EGUAGLIANZA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA IN RELAZIONE ALLA RAZZA E ALL'ORIGINE ETNICA, ALL'OCCUPAZIONE E ALLE CONDIZIONI DI LAVORO, E ALLE PARI OPPORTUNITÀ - RECEPIMENTO DELLE NOZIONI MEDESIME DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - LAMENTATO CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DELLO STATO, UNICO GARANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DI UNIFORMITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO, ESORBITANZA DELLA REGIONE DAL POTERE DI DARE ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE ESCLUSIVAMENTE NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 2.

- COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 117, COMMI SECONDO, LETT. L), E QUINTO.

FAMIGLIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESTENSIONE DEI DIRITTI GENERATI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ACCESSO AI SERVIZI, ALLE AZIONI E AGLI INTERVENTI, ANCHE A FORME DI CONVIVENZA DIVERSE DALLA FAMIGLIA, ATTRAVERSO L'INVOCAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 223/1989 - LAMENTATA INDEBITA SOVRAPPOSIZIONE DEI CONCETTI DI FAMIGLIA ANAGRAFICA E DI FAMIGLIA NUCLEARE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE NELLE MATERIE DELLA CITTADINANZA, STATO CIVILE E ANAGRAFI, E DELL'ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 3.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. I) ED L); D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223, ART. 4; COD. CIV., ARTT. 144 E 146; COD. PEN., ART. 570; LEGGE 25 OTTOBRE 1977, N. 881; CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, ART. 12; DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, ART. 16; PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, ART. 10.

EGUAGLIANZA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI AZIONI POSITIVE PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DERIVANTI DA PRATICHE DISCRIMINATORIE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 4.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. L).

a. sanità pubblica - norme della regione emilia-romagna - modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - aggiornamento del prontuario terapeutico regionale - introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (aic) - ricorso del governo - lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di livelli essenziali di assistenza e asserita disparità di trattamento - formulazione apodittica della censura - inammissibilità della questione.

b. sanità pubblica - norme della regione emilia-romagna - modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - aggiornamento del prontuario terapeutico regionale - attribuzione alla regione del potere di prevedere, ad opera della commissione regionale del farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (aic), quando tale estensione consenta una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del ssn - violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute" - illegittimità costituzionale.

c. eguaglianza - straniero - norme della regione emilia-romagna - parità di accesso ai servizi - riconoscimento a tutti i cittadini degli stati appartenenti alla unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati - ricorso del governo - lamentata introduzione, per quanto riguarda la fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - esclusione - non fondatezza della questione.

d. eguaglianza - norme della regione emilia-romagna - nozioni di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità - recepimento delle nozioni medesime dalla normativa comunitaria - ricorso del governo - denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - ritenuta esorbitanza della regione dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie - esclusione - non fondatezza della questione.

e. famiglia - norme della regione emilia-romagna - estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 - ricorso del governo - lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - eccepita inammissibilità della questione per insufficiente individuazione dell'oggetto della doglianza - reiezione.

f. famiglia - norme della regione emilia-romagna - estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 - ricorso del governo - lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - erroneo presupposto interpretativo - non fondatezza della questione.

g. eguaglianza - norme della regione emilia-romagna - previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - ricorso del governo - denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - formulazione generica della censura - inammissibilità della questione.

Atti decisi: Reg. ric. n. 29 del 2010

Formule dispositivo ill. cost., non fond., inamm.

15) espulsione di genitore straniero non comunitario

Ordinanza N. 59 DEL 18 FEBBRAIO 2011

STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - ESPULSIONE DI GENITORE STRANIERO NON COMUNITARIO NEI CUI CONFRONTI È STATO IN PRECEDENZA EMESSO PROVVEDIMENTO ABLATIVO O LIMITATIVO DELLA POTESTÀ SUL FIGLIO MINORE AI SENSI DEGLI ARTT. 330 O 333 COD. CIV. - OBBLIGO DEL QUESTORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL DECRETO ESPULSIVO, DI RICHIEDERE IL NULLA OSTA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE ASSOGGETTAMENTO DEL MEDESIMO TRIBUNALE ALLA RIGIDA ALTERNATIVA DI CONSENTIRE AUTOMATICAMENTE IL RICONGIUNGIMENTO DEL FIGLIO PRIMA DELL'ATTUAZIONE DELL'ESPULSIONE, OVVERO DI TRATTENERE IL FIGLIO NEL TERRITORIO NAZIONALE RENDENDONE IRREVERSIBILE LA SEPARAZIONE DAL GENITORE ESPULSO - LESIONE, NEL PRIMO CASO, DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (IN PARTICOLARE, DELLA PERSONA IN FORMAZIONE DEL MINORE) NONCHÉ DEL DOVERE DELLO STATO DI PROVVEDERE PERCHÉ SIANO ASSOLTI I COMPITI DEI GENITORI IN CASO DI LORO PERDURANTE INCAPACITÀ - VIOLAZIONE, NEL SECONDO CASO, DELLE PREVISIONI SUL MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE TRA FIGLIO E GENITORE CONTENUTE NELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO E NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÉ DEGLI OBBLIGHI A GARANZIA DEL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, COME INTERPRETATO DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorità procedente debba chiedere il nulla osta al tribunale per i minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.; la questione, infatti, è priva di rilevanza nel giudizio a quo, il quale ha per oggetto l'apertura di un procedimento civile di verifica della potestà genitoriale nei confronti di una cittadina straniera, madre di un minore, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio in corso.

Atti decisi: Atti decisi: ord. 171/2010

Formule dispositivo man. inamm.

TRASPORTO PUBBLICO

1) Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada

ORDINANZA N. 304 DEL 9 LUGLIO 2008

PROROGA OPE LEGIS DEL TERMINE DI DURATA DI OLTRE IL TRIPLO DELL'ORIGINARIA DURATA, INDIPENDENTEMENTE DALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - INTERVENUTA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA CON OMISSIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada - Proroga ope legis del termine di durata di oltre il triplo dell'originaria durata, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, alterazione del regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violazione della normativa statale di settore e del codice degli appalti, interferenza in materia di diritto privato, lesione del principio di buona amministrazione.

2) Soppressione, previa liquidazione dell'autorità portuale di Trapani con Decreto del Presidente della Repubblica

SENTENZA N. 375 DEL 17 NOVEMBRE 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2007 CON IL QUALE È STATA DISPOSTA LA SOPPRESSIONE, PREVIA LIQUIDAZIONE, DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRAPANI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE SICILIANA NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INIDONEITÀ DELL'ATTO, IN QUANTO DI MERA ESECUZIONE DI UNA LEGGE STATALE, A LEDERE LA SFERA DI ATTRIBUZIONI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.

TURISMO

1) Competenza regionale

SENTENZA N. 454 DEL 12 DICEMBRE 2007

NORME DELLA REGIONE MARCHE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE CHE PARTECIPANO IN ITALIA E ALL'ESTERO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, INCONTRI OPERATIVI DI COMMERCIALIZZAZIONE, SONDAGGI DI MERCATO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO (ICE), L'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO E ALTRI ENTI PUBBLICI - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATO COINVOLGIMENTO UNILATERALE DI ORGANISMI NAZIONALI, CON LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI - ESCLUSIONE - DENUNCIATO

MANCATO RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO, PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONDOTTA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE - INIDONEITÀ DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA AD INCIDERE SULLA POLITICA ESTERA DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Lamentato coinvolgimento unilaterale di organismi nazionali, con lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Lamentato omesso riferimento allo specifico procedimento, previsto dalle disposizioni costituzionali, per lo svolgimento della condotta internazionale delle imprese, e particolarmente lamentata elusione del necessario stretto collegamento con l'Autorità statale.

ORDINANZA N. 348 DEL 23 OTTOBRE 2006

NORME DELLA REGIONE SICILIANA - CAMPEGGI ESISTENTI E REGOLARMENTE AUTORIZZATI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DEI «COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA», REGOLATI DALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 1982, ANCHE IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO, E DI ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE ANCHE NELLE FASCE DI RISPETTO DEL DEMANIO MARITTIMO, DEI BOSCHI E DEI PARCHI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - RINUNCIA AL RICORSO IN MANCANZA DI COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

TUTELA DELLA SALUTE

1) Consenso informato del paziente al trattamento medico

SENTENZA N. 253 DEL 30 LUGLIO 2009

SALUTE (TUTELA DELLA) - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - USO DI SOSTANZE PSICOTROPE SU BAMBINI ED ADOLESCENTI - NECESSITÀ DEL CONSENSO INFORMATO RESO PER ISCRITTO DAI GENITORI - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DEL COMPITO DI PREDISPORRE I MODULI PER IL CONSENSO E ALLA PROVINCIA DI INDIVIDUARE GLI STRUMENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO A TERAPIE ALTERNATIVE - DISCIPLINA CONFORMATIVA DEL CONSENSO INFORMATO, AVENTE NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ESORBITANZA DAI LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Reg. ric. n. 38 del 2008

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Resistenti: Provincia autonoma di Trento

È costituzionalmente illegittimo l'art.4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4, che subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori. Il consenso informato ha natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello all'autodeterminazione e quello alla salute: ne consegue che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla concessione del consenso stesso e al suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in oggetto, ma attengono alla sua stessa conformazione, che è rimessa alla competenza del legislatore statale.

-V. il precedente citato, sentenza n. 438/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 che conteneva una disciplina del tutto analoga.

SENTENZA N. 438 DEL 15 DICEMBRE 2008

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - USO DI SOSTANZE PSICOTROPE SU BAMBINI ED ADOLESCENTI - NECESSITÀ DEL CONSENSO INFORMATO RESO PER ISCRITTO DAI GENITORI E TUTORI - AFFIDAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI COMPITI DI PREDISPORRE I MODULI PER IL CONSENSO E DI INDIVIDUARE STRUMENTI E MODALITÀ PER FAVORIRE L'ACCESSO AD ULTERIORI TERAPIE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NONCHÉ VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI "TUTELA DELLA SALUTE", RIMESSA ALLA COMPETENZA STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con i principi fondamentali dettati dalle norme nazionali che non prevedono il consenso informato per la prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi, introduzione di disciplina differenziata rispetto al resto del territorio nazionale - Denunciata lesione della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, lesione del diritto alla salute, lesione della competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

2) Registrazione della popolazione canina

SENTENZA N. 105 DEL 2 APRILE 2009

SALUTE (TUTELA DELLA) - MISURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DEDOTTA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE PROVINCIALI NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE CIRCA L'ASCRIVIBILITÀ DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO CENSURATO ALLE MATERIE DI ATTRIBUZIONE PROVINCIALE - NON SANABILITÀ DELLA LACUNA RICONTRATA NEGLI ATTI SUCCESSIVI ALL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.

Reg. confl. Enti n. 16 del 2008
Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ad un'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, per ritenuta lesione delle proprie competenze normative e amministrative riconosciute dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» e in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», nonché delle competenze riconosciute degli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 della Costituzione, applicabili per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto tali competenze possano risultare più ampie di quelle statutarie, particolarmente in relazione alla materia «tutela della salute». Il ricorrente ha ommesso di esplicitare il presupposto logico della lamentata lesione, concernente la ascrivibilità o meno del contenuto del provvedimento censurato alle materie di attribuzione provinciale evocate; motivazione tanto più necessaria posto che le singole prescrizioni dell'ordinanza in questione non presentano contenuto omogeneo; tale lacuna, non sanabile negli atti successivi all'introduzione del giudizio, si traduce in una palese carenza di motivazione del ricorso.

3) prontuario terapeutico regionale

SENTENZA 8 DEL 12 GENNAIO 2011

SANITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MODIFICA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 20 - AGGIORNAMENTO DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE - INTRODUZIONE DI FARMACI ANCHE AL DI FUORI DELLE INDICAZIONI REGISTRATE NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC), QUANDO TALE ESTENSIONE CONSENTA, A PARITÀ DI EFFICACIA E SICUREZZA RISPETTO A FARMACI GIÀ AUTORIZZATI, UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E TUTELA LA LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI DEL SSN - LAMENTATA INCIDENZA SUI LEA, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, O IN SUBORDINE VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE NELLA MATERIA CONCORRENTE DELLA TUTELA DELLA SALUTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI ASSISTITI.
- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 35, CHE INTRODUCE IL COMMA 3-BIS DELL'ART. 36 DELLA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 DICEMBRE 2006, N. 20.
- COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 117, COMMI SECONDO, LETT. M), E TERZO; D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219, ART. 6; D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 536, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 648, ART. 1, COMMA 4; D.L. 17 FEBBRAIO 1998, N. 3, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 APRILE 1998, N. 4, ART. 3, COMMA 2; LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMA 736, LETT. Z).

EGUAGLIANZA - STRANIERO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI - RICONOSCIMENTO A TUTTI I CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA DEL DIRITTO DI ACCEDERE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI IN CONDIZIONI DI PARITÀ DI

TRATTAMENTO E SENZA DISCRIMINAZIONI, DIRETTA O INDIRETTA, DI RAZZA, SESSO, LINGUA, ORIENTAMENTO SESSUALE, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - LAMENTATA INTRODUZIONE, PER QUANTO RIGUARDA LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PRIVATI, DI UNA DISCIPLINA INCIDENTE SULL'AUTONOMIA NEGOZIALE DEI PRIVATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 1.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. L).

EGUAGLIANZA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA IN RELAZIONE ALLA RAZZA E ALL'ORIGINE ETNICA, ALL'OCCUPAZIONE E ALLE CONDIZIONI DI LAVORO, E ALLE PARI OPPORTUNITÀ - RECEPIMENTO DELLE NOZIONI MEDESIME DALLA NORMATIVA COMUNITARIA - LAMENTATO CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DELLO STATO, UNICO GARANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DI UNIFORMITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO, ESORBITANZA DELLA REGIONE DAL POTERE DI DARE ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE ESCLUSIVAMENTE NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 2.

- COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 117, COMMI SECONDO, LETT. L), E QUINTO.

FAMIGLIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESTENSIONE DEI DIRITTI GENERATI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ACCESSO AI SERVIZI, ALLE AZIONI E AGLI INTERVENTI, ANCHE A FORME DI CONVIVENZA DIVERSE DALLA FAMIGLIA, ATTRAVERSO L'INVOCAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 223/1989 - LAMENTATA INDEBITA SOVRAPPOSIZIONE DEI CONCETTI DI FAMIGLIA ANAGRAFICA E DI FAMIGLIA NUCLEARE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE NELLE MATERIE DELLA CITTADINANZA, STATO CIVILE E ANAGRAFI, E DELL'ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 3.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. I) ED L); D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223, ART. 4; COD. CIV., ARTT. 144 E 146; COD. PEN., ART. 570; LEGGE 25 OTTOBRE 1977, N. 881; CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, ART. 12; DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, ART. 16; PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, ART. 10.

EGUAGLIANZA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI AZIONI POSITIVE PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DERIVANTI DA PRATICHE DISCRIMINATORIE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE.

- LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 DICEMBRE 2009, N. 24, ART. 48, COMMA 4.

- COSTITUZIONE, ART. 117, COMMA SECONDO, LETT. L).

a. sanità pubblica - norme della regione emilia-romagna - modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - aggiornamento del prontuario terapeutico regionale - introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (aic) - ricorso del governo - lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di livelli essenziali di assistenza e asserita disparità di trattamento - formulazione apodittica della censura - inammissibilità della questione.

b. sanità pubblica - norme della regione emilia-romagna - modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - aggiornamento del prontuario terapeutico regionale - attribuzione alla regione del potere di prevedere, ad opera della commissione regionale del farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (aic), quando tale estensione consenta una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del ssn - violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute" - illegittimità costituzionale.

c. eguaglianza - straniero - norme della regione emilia-romagna - parità di accesso ai servizi - riconoscimento a tutti i cittadini degli stati appartenenti alla unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati - ricorso del governo - lamentata introduzione, per quanto riguarda la fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - esclusione - non fondatezza della questione.

d. eguaglianza - norme della regione emilia-romagna - nozioni di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità - recepimento delle nozioni medesime dalla normativa comunitaria - ricorso del governo - denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - ritenuta esorbitanza della regione dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie - esclusione - non fondatezza della questione.

e. famiglia - norme della regione emilia-romagna - estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 - ricorso del governo - lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - eccepita inammissibilità della questione per insufficiente individuazione dell'oggetto della doglianza - reiezione.

f. famiglia - norme della regione emilia-romagna - estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 - ricorso del governo - lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - erroneo presupposto interpretativo - non fondatezza della questione.

g. eguaglianza - norme della regione emilia-romagna - previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - ricorso del governo - denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di

ordinamento civile - formulazione generica della censura - inammissibilità della questione.

Atti decisi: Reg. ric. n. 29 del 2010

Formule dispositivo ill. cost., non fond., inamm.

UNIVERSITÀ

1) Accesso programmato ai corsi

SENTENZA N. 431 DEL 15 DICEMBRE 2008

FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA PER FISIOTERAPISTI - OBBLIGO PER LE AMMINISTRAZIONI DI PREVEDERE NEL BANDO DI CONCORSO UNA QUOTA DI POSTI RISERVATA AI DIVERSAMENTE ABILI NELLA STESSA MISURA PREVISTA PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - OMESSA CONSIDERAZIONE DELL'INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA LEGGE RICHIAMATA NEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NONCHÉ RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sez. staccata Catania del 20/02/2008

Facoltà a numero chiuso - Ammissione al corso del diploma di laurea di fisioterapista - Obbligo per le Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso relativo una quota di posti riservata ai diversamente abili nella stessa misura prevista dalle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego - Mancata previsione - Lesione di diritto fondamentale della persona - Ingiustificata diversa disciplina di situazioni omogenee.

ORDINANZA N. 307 DEL 10 LUGLIO 2007

SUPERAMENTO DI PROVA SELETTIVA PER L'ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - PREVISIONE ANCHE PER I TITOLARI DI LAUREA SPECIALISTICA IN ODONTOIATRIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA - CENSURA SFORNITA DI QUALSIASI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sez. staccata Catania del 05/06/2006

Accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia - Criteri dettati per la formulazione del numero programmato - Non applicabilità ai titolari di laurea specialistica in Odontoiatria che richiedono l'iscrizione al secondo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale nonchè sul diritto al lavoro - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto allo studio - Violazione del principio di tutela del lavoratore

2) Ordinanza di correzione di errore materiale

ORDINANZA N. 10 DEL 10 GENNAIO 2007

CORTE COSTITUZIONALE - PRONUNCE - ERRORE MATERIALE - ORDINANZA N. 357

VARIAZIONI TERRITORIALI

1) Distacco di Comune da una Regione

ORDINANZA N. 11 DEL 12 GENNAIO 2011

REGIONI - VARIAZIONI TERRITORIALI - REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI - DISTACCO DEL COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - MANCATA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO, DA PARTE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM CHE HA APPROVATO LA PROPOSTA, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA, IN PERSONA DEL SINDACO 'PRO TEMPORE', NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 'PRO TEMPORE'- DENUNCIATA MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA ALLA VARIAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE DEL COMUNE RICORRENTE, A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 45, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 352 DEL 1970 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO DI VARIAZIONE TERRITORIALE REGIONALE.
- COSTITUZIONE, ARTT. 5 E 132, COMMA SECONDO; LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, ART. 45, QUARTO COMMA.

In relazione alla fase del giudizio di delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Colle Santa Lucia nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»; né può ritenersi che tale figura, pur essendo esterna all'organizzazione dello Stato, eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità». Difetta altresì il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Colle Santa Lucia, e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso

aspirerebbe. Infine, il ricorso risulta finalizzato non già al ripristino del corretto confine fra le diverse attribuzioni costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti tuttora mancanti al completamento della procedura di variazione territoriale di cui all'art. 132 Cost., estranea alla giurisdizione attribuita alla Corte.

Per l'inammissibilità di un ricorso per conflitto in tutto analogo a quello scrutinato, vedi, citata, ordinanza n. 264 del 2010. Atti decisi: atti decisi: confl. pot. amm. 4/2010

Formule dispositivo Inammissibile

ORDINANZA N. 264 DEL 21 LUGLIO 2010

REGIONI - VARIAZIONI TERRITORIALI - DISTACCO DEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE/ SUDTIROL - MANCATA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO, DA PARTE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM CHE HA APPROVATO LA PROPOSTA, DEL DISEGNO DI LEGGE DI VARIAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE DEI DEPUTATI KARL ZELLER E GIANCLAUDIO BRESSA NONCHÉ DEL SENATORE GIANVITTORE VACCARI AVENTI AD OGGETTO LA PREDETTA VARIAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEI PRESIDENTI DI ENTRAMBE LE CAMERE, NONCHÉ DEI DEPUTATI KARL ZELLER E GIANCLAUDIO BRESSA E DEL SENATORE GIANVITTORE VACCARI - DENUNCIATA MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA ALLA VARIAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE DEL COMUNE RICORRENTE - DELIBAZIONE, SENZA CONTRADDITTORIO, DELL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - MANCANZA DEI REQUISITI, SOGGETTIVO E OGGETTIVO, NECESSARI PER L'INSTAURAZIONE DI UN CONFLITTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

In relazione alla fase del giudizio di delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»; né può ritenersi che tale figura, pur essendo «esterna all'organizzazione dello Stato», eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità». Difetta altresì il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso aspirerebbe.

Atti decisi: Reg. confl. pot. amm. n. 3 del 2010

Formule dispositivo inammissibile

2) Petizioni alle Camere – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino

ORDINANZA N. 85 DEL 20 MARZO 2009

PETIZIONI ALLE CAMERE - PETIZIONE PER IL DISTACCO E L'AGGREGAZIONE DI COMUNI DA UNA REGIONE AD ALTRA - MANCATO ESAME DA PARTE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DA UN CITTADINO, IN QUALITÀ DI FIRMATARIO E PRESENTATORE DELLA PETIZIONE E DI ELETTORE DEL COMUNE DI CHIAVARI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PETIZIONE E DEL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI - DELIBAZIONE, SENZA CONTRADDITTORIO, DELL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - MANCANZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEL CONFLITTO TRA POTERI - RICORSO RIVOLTO AD OTTENERE UNA SORTA DI ACCESSO DIRETTO ALLA CORTE PER LA TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - INAMMISSIBILITÀ.

Reg. confl. pot. amm. n. 18 del 2008

Ricorrente: Ratto Trabucco Fabio n.q. di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati di petizione

Resistenti: Camera dei deputati

È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino, in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione popolare n. 12 del 28 aprile 2008, avente ad oggetto "Aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari. Non sussiste, infatti, il requisito soggettivo del conflitto, in quanto, secondo il consolidato indirizzo della Corte, in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953; e neppure sussiste l'elemento oggettivo, dal momento che il ricorrente lamenta esclusivamente l'eventuale lesione di competenze proprie ed altrui, mirando sostanzialmente ad ottenere una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale per la tutela di diritti soggettivi.

AGRICOLTURA E TURISMO		<i>totale provvedimenti</i> 1
- SENTENZA N 339 DEL 8 OTTOBRE 2007	Definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica .	
AMBIENTE		<i>totale provvedimenti</i> 4
- SENTENZA N. 220 DELL'11 GIUGNO 2008	Parchi faunistici – requisiti e modalità per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio .	
- SENTENZA N. 251 DEL 24 LUGLIO 2009	Ricorsi regionali avverso il codice dell'ambiente .	
- ORDINANZA N. 238 DEL 7 LUGLIO 2010	Acque – Uso delle acque . <i>estinzione del processo</i>	
- SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010	Impianti eolici . <i>ill. cost. parziale, altro</i>	
ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI		<i>totale provvedimenti</i> 3
- SENTENZA N. 453 DEL 12 DICEMBRE 2007	Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili, e per le politiche delle pari opportunità .	
- ORDINANZA N. 269 DEL 23 OTTOBRE 2009	Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili, e per le politiche delle pari opportunità .	
- SENTENZA N. 40 DEL 9 FEBBRAIO 2011	Diritto all'accesso per tutti i cittadini comunitari residenti nella regione da almeno trentasei mesi, nonché riconoscimento a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale . <i>illegittimità costituzionale; inammissibilità</i>	
CACCIA		<i>totale provvedimenti</i> 12
- SENTENZA N 312 DEL 18 LUGLIO 2006	Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia .	
- SENTENZA N 313 DEL 18 LUGLIO 2006	Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia .	
- SENTENZA N. 332 DEL 11 OTTOBRE 2006	Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia .	
- SENTENZA N. 441 DEL 6 DICEMBRE 2006	Uso di richiami non previsti dalla normativa statale .	
- SENTENZA N. 150 DEL 18 APRILE 2007	Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia .	

*Raggruppamento per Materia
delle cause decise e redatte dal Giudice Saulle*

mar 30 ago 2011

- | | |
|---|--|
| - ORDINANZA N 36 DELL'11 FEBBRAIO 2008. | Uso di richiami non previsti dalla normativa statale
. |
| - SENTENZA N 250 DEL 25 GIUGNO 2008 | Prelievo venatorio in deroga
. |
| - SENTENZA N. 405 DEL 3 DICEMBRE 2008 | Prelievo venatorio in deroga
. |
| - SENTENZA N. 165 DEL 29 MAGGIO 2009 | Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sul prelievo venatorio
. |
| - SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010 | Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sul prelievo venatorio

.
<i>illegittimità; inammissibile</i> |
| - SENTENZA N. 266 DEL 22 LUGLIO 2010 | Uso di richiami non previsti dalla normativa statale

.
<i>ill. cost.</i> |
| - SENTENZA N. 268 DEL 22 LUGLIO 2010 | Sulla composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali

.
<i>ill. cost. parziale</i> |

CERIMONIALE

totale provvedimenti 2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - SENTENZA. N. 311 DEL 29 LUGLIO 2008 | Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale
. |
| - SENTENZA N. 104 DEL 2 APRILE 2009 | Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale

. |

COMMERCIO

totale provvedimenti 1

- | | |
|--|---------------------------------|
| - ORDINANZA N. 292 DEL 6 NOVEMBRE 2009 | Manifestazioni fieristiche
. |
|--|---------------------------------|

CONSIGLIERI ORGANI LOCALI

totale provvedimenti 1

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - SENTENZA N. 301 DEL 10 LUGLIO 2007 | Immunità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
. |
|--------------------------------------|--|

DEMANIO

totale provvedimenti 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010 | Proroga delle concessioni del demanio pubblico marittimo

. |
|--------------------------------------|---|

DIRITTI DELLA PERSONALITA'

totale provvedimenti 1

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - SENTENZA N 253 DEL 21 GIUGNO 2006 | Diritto all'orientamento e all'identità personale |
|-------------------------------------|---|

DISABILE	<i>totale provvedimenti</i> 8
- ORDINANZA N 113 DEL 8 MARZO 2006	Disabili e disciplina della circolazione stradale .
- ORDINANZA N 224 DEL 5 GIUGNO 2006	Norma regionale che prevede la fruizione dei servizi socio-assistenziali per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa .
- SENTENZA N. 158 DEL 18 APRILE 2007	Coniuge convivente, diritto al congedo straordinario per l'assistenza .
- SENTENZA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2009	Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza .
- ORDINANZA N. 98 DEL 2 APRILE 2009	Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza .
- SENTENZA N. 124 DEL 30 APRILE 2009	Ricorso in via principale – Fondo per la mobilità dei disabili .
- ORDINANZA N. 42 DELL'11 FEBBRAIO 2010	Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza .
- SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010	Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità .
ENERGIA	<i>totale provvedimenti</i> 5
- SENTENZA N. 364 DEL 25 OTTOBRE 2006	Impianti eolici .
- SENTENZA N. 166 DEL 29 MAGGIO 2009	Impianti eolici .
- SENTENZA N. 169 DEL 29 MAGGIO 2009	Impianti eolici .
- SENTENZA N. 124 DEL 24 MARZO 2010	In generale, impianti di energia rinnovabile . <i>ill. cost., non fond.</i>
- SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010	Impianti eolici . <i>ill. cost. parziale, altro</i>
ESTRADIZIONE	<i>totale provvedimenti</i> 1
- SENTENZA N. 310 DEL 29 LUGLIO 2008	Estradizione di minorenni .

FAMIGLIA	<i>totale provvedimenti</i> 2
- SENTENZA N 254 DEL 21 GIUGNO 2006	Regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in mancanza di una legge nazionale comune .
- SENTENZA N. 8 DEL 12 GENNAIO 2011	Famiglia anagrafica e famiglia nucleare - estensione dei diritti . <i>ill. cost., non fond., inamm</i>
IMPIEGO PUBBLICO	<i>totale provvedimenti</i> 1
- SENTENZA N. 294 DEL 13 NOVEMBRE 2009	Causa di servizio – riammissione nel ruolo di provenienza a seguito di guarigione .
ISTRUZIONE PUBBLICA	<i>totale provvedimenti</i> 8
- ORDINANZA N.430 DEL 6 DICEMBRE 2006	Introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca .
- SENTENZA N. 138 DEL 18 APRILE 2007	Riforma del secondo ciclo del sistema educativo .
- ORDINANZA N.278 DEL 4 LUGLIO 2007	Abilitazione all'insegnamento .
- SENTENZA N 167 DEL 19 MAGGIO 2008.	Abilitazione all'insegnamento .
- ORDINANZA N. 324 DEL 4 DICEMBRE 2009	In generale, sul riparto di competenze "legislatore" e "Stato-Regioni" .
- SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010	Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità .
- ORDINANZA N. 251 DELL'8 LUGLIO 2010	Accesso di non docenti per i disabili . <i>man. inamm</i>
- SENTENZA N. 41 DEL 9 FEBBRAIO 2011	Graduatorie a esaurimento - possibilità per i docenti per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione a "a nettino" . <i>ill. cost</i>
MINORI	<i>totale provvedimenti</i> 1
- ORDINANZA N 20 DEL 28 GENNAIO 2008	Tutela delle lavoratrici madri .
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	<i>totale provvedimenti</i> 1
- SENTENZA N. 78 DEL 5 MARZO 2007	Misure alternative alla detenzione e loro accesso da parte del condannato straniero irregolare .

PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI

totale provvedimenti 17

- | | |
|--|---|
| - ORDINANZA N 195 DEL 3 MAGGIO 2006 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N 321 DEL 18 LUGLIO 2006 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - SENTENZA N. 13 DEL 10 GENNAIO 2007 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2007 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - SENTENZA N 247 DEL 20 GIUGNO 2007 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N 419 DEL 22 NOVEMBRE 2007 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N. 37 DEL 11 FEBBRAIO 2008. | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N. 108 DEL 14 APRILE 2008. | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - SENTENZA N 330 DEL 30 LUGLIO 2008 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - SENTENZA N. 420 DEL 3 DICEMBRE 2008 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N. 147 DELL'8 MAGGIO 2009 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N. 270 DEL 23 OTTOBRE 2009 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N. 303 DEL 20 NOVEMBRE 2009 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. |
| - ORDINANZA N. 332 DELL'11 DICEMBRE 2009 | Procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti di un parlamentare
. |
| - ORDINANZA N. 41 DELL'11 FEBBRAIO 2010 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa |

*Raggruppamento per Materia
delle cause decise e redatte dal Giudice Saulle*

mar 30 ago 2011

- | | |
|--|--|
| - ORDINANZA N. 86 DEL 24 FEBBRAIO 2010 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. <i>ammissibile</i> |
| - ORDINANZA N. 191 DEL 26 MAGGIO 2010 | Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
. <i>ammissibile</i> |

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

totale provvedimenti 9

- | | |
|--|---|
| - SENTENZA N. 254 DEL 20 GIUGNO 2007 | Interprete. Possibilità per lo straniero ammesso al beneficio di nominare un interprete
. |
| - ORDINANZA N. 369 DEL 24 OTTOBRE 2007 | Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda
. |
| - ORDINANZA N. 209 DEL 9 GIUGNO 2008 | Consulenza tecnica d'ufficio – oneri necessari per lo svolgimento degli accertamenti tecnici
. |
| - SENTENZA N. 287 DEL 9 LUGLIO 2008 | Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice
. |
| - SENTENZA N. 408 DEL 3 DICEMBRE 2008 | Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice
. |
| - ORDINANZA N. 195 DEL 26 GIUGNO 2009 | Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice
. |
| - ORDINANZA N. 220 DEL 17 LUGLIO 2009 | Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda
. |
| - ORDINANZA N. 88 DEL 24 FEBBRAIO 2010 | Liquidazione degli onorari all'avvocato per impugnazione inammissibile
. <i>man. infond.</i> |
| - ORDINANZA N. 203 DEL 10 GIUGNO 2010 | Interprete. Possibilità per lo straniero ammesso al beneficio di nominare un interprete
. <i>man. infond</i> |

PESCA

totale provvedimenti 2

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - SENTENZA N. 51 DEL 7 FEBBRAIO 2007 | Disciplina delle reti da posta fissa
. |
| - SENTENZA N. 199 DEL 7 GIUGNO 2010 | Norme regionali sui procedimenti autorizzatori all'esercizio dell'attività di pesca

. <i>cessata materia del contendere</i> |

PREVIDENZA

totale provvedimenti 7

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - ORDINANZA N. 184 DEL 19 MAGGIO 2008 | Indennizzi per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero |
|---------------------------------------|--|

*Raggruppamento per Materia
delle cause decise e redatte dal Giudice Saulle*

mar 30 ago 2011

- ORDINANZA N. 252 DEL 25 GIUGNO 2008 Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale
.
- SENTENZA N. 323 DEL 30 LUGLIO 2008 Pensione privilegiata ordinaria
.
- ORDINANZA N. 35 DEL 6 FEBBRAIO 2009 Aventi diritto al permesso retribuito per l'assistenza a persone handicappate
.
- SENTENZA N. 71 DEL 26 FEBBRAIO 2010 Contribuzione figurativa in caso di astensione obbligatoria per maternità - riconoscimento
.
- SENTENZA N. 285 DEL 28 LUGLIO 2010 Indennità di maternità – diritto per il padre in alternativa alla madre biologica

.
.
non fond., inamm
- SENTENZA N. 356 DEL 15 DICEMBRE 2010 Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi
.
.
inamm.

PROCEDIMENTO CIVILE

totale provvedimenti 1

- ORDINANZA N. 14 DEL 14 GENNAIO 2008 Procedimento di convalida di sfratto per morosità
.

PROCEDIMENTO PENALE

totale provvedimenti 5

- ORDINANZA N. 419 DEL 4 DICEMBRE 2006 Sostituto del difensore
.
- ORDINANZA N. 16 DEL 10 GENNAIO 2007 Decreto penale di condanna, opposizione
.
- ORDINANZA N. 347 DEL 20 OTTOBRE 2008 Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo
.
- ORDINANZA N. 26 DEL 30 GENNAIO 2009 Appello penale
.
- ORDINANZA N. 60 DEL 27 FEBBRAIO 2009 Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo
.

PROFESSIONI

totale provvedimenti 1

- ORDINANZA N. 239 DEL 7 LUGLIO 2010 Istituzione di nuove professioni turistiche da parte delle regioni
.
.
estinzione del processo

PROFESSIONI	<i>totale provvedimenti</i> 1
- SENTENZA N. 132 DEL 12 APRILE 2010	Istituzione di nuove professioni turistiche da parte delle regioni . <i>ill. cost., altro</i>
PROTEZIONE CIVILE	<i>totale provvedimenti</i> 1
- ORDINANZA N 357 DEL 25 OTTOBRE 2006	Norme regionali in materia di protezione civile .
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETRICI	<i>totale provvedimenti</i> 1
- ORDINANZA N. 232 DEL 18 GIUGNO 2007	Installazione di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 .
REATI E PENE	<i>totale provvedimenti</i> 3
- ORDINANZA N. 75 DEL 21 FEBBRAIO 2007	Reato di favoreggiamento illegale in un altro Stato .
- ORDINANZA N. 392 DEL 19 NOVEMBRE 2008	Reato di molestia o disturbo alle persone .
- SENTENZA N. 21 DEL 30 GENNAIO 2009	Reato di favoreggiamento all'ingresso illegale in un altro Stato .
SANITA' PUBBLICA	<i>totale provvedimenti</i> 1
- ORDINANZA N. 308 DEL 28 OTTOBRE 2010	Riserva di direzione al solo personale medico - esclusione del personale del ruolo sanitario con profilo professionale di psicologo . <i>restituzione atti - jus superveniens</i>
SANZIONI AMMINISTRATIVE	<i>totale provvedimenti</i> 1
- ORDINANZA N 31 DEL 11 FEBBRAIO 2008.	Sanzioni applicate dal direttore della circoscrizione doganale .
STRANIERO E APOLIDE	<i>totale provvedimenti</i> 35
- SENTENZA N 156 DEL 5 APRILE 2006.	Straniero minore non accompagnato .
- ORDINANZA N 158 DEL 5 APRILE 2006	Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro .
- ORDINANZA N. 161 DEL 5 APRILE 2006	Ricongiungimento .
- ORDINANZA N 162 DEL 8 MARZO 2006	Ricongiungimento .
- ORDINANZA N 192 DEL 3 MAGGIO 2006	Decreto di espulsione – sospensione

*Raggruppamento per Materia
delle cause decise e redatte dal Giudice Saulle*

mar 30 ago 2011

- ORDINANZA N 280 DEL 2006 Mancata previsione della convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
.
- ORDINANZA N 283 DEL 3 LUGLIO 2006 Decreto di espulsione – sospensione
.
- ORDINANZA N 368 DEL 25 OTTOBRE 2006 Ricongiungimento
.
- ORDINANZA N. 395 DEL 8 NOVEMBRE 2006 Ricongiungimento
.
- SENTENZA N. 407 DEL 4 DICEMBRE 2006 Procedimento di assunzione di lavoratore extra comunitario
.
- ORDINANZA N 444 DEL 6 DICEMBRE 2006 Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
.
- ORDINANZA N. 37 DEL 24 GENNAIO 2007 Decreto di espulsione – traduzione
.
- ORDINANZA N. 84 DEL 5 MARZO 2007 Sulla nomina del difensore d'ufficio
.
- ORDINANZA N. 225 DEL 18 GIUGNO 2007 Ricongiungimento
.
- ORDINANZA N. 228 DEL 18 GIUGNO 2007 Decreto di espulsione – sospensione
.
- ORDINANZA N. 293 DEL 4 LUGLIO 2007 Decreto di espulsione – sospensione
.
- ORDINANZA N. 335 DEL 26 SETTEMBRE 2007 Ricongiungimento
.
- ORDINANZA N 336 DEL 26 SETTEMBRE 2007 Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
.
- ORDINANZA N. 357 DEL 22 OTTOBRE 2007 Decreto di espulsione – sospensione
.
- ORDINANZA N 361 DEL 24 OTTOBRE 2007 Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
.
- ORDINANZA N. 372 DEL 24 OTTOBRE 2007 Decreto di espulsione – sospensione
.

*Raggruppamento per Materia
delle cause decise e redatte dal Giudice Saulle*

mar 30 ago 2011

- ORDINANZA N. 264 DEL 21 LUGLIO 2010 Distacco di Comune da una Regione
 - . *inammissibile*

- ORDINANZA N. 11 DEL 12 GENNAIO 2011 Distacco di Comune da una Regione
 - . *Inammissibile*

Totale Generale **153**

2006

totale provvedimenti 26

-
- **ORDINANZA N 113 DEL 8 MARZO 2006**
DISABILE
Disabili e disciplina della circolazione stradale

 - **SENTENZA N 156 DEL 5 APRILE 2006.**
STRANIERO E APOLIDE
Straniero minore non accompagnato

 - **ORDINANZA N 158 DEL 5 APRILE 2006**
STRANIERO E APOLIDE
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro

 - **ORDINANZA N. 161 DEL 5 APRILE 2006**
STRANIERO E APOLIDE
Ricongiungimento

 - **ORDINANZA N 162 DEL 8 MARZO 2006**
STRANIERO E APOLIDE
Ricongiungimento

 - **ORDINANZA N 192 DEL 3 MAGGIO 2006**
STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – sospensione

 - **ORDINANZA N 195 DEL 3 MAGGIO 2006**
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

 - **ORDINANZA N 224 DEL 5 GIUGNO 2006**
DISABILE
Norma regionale che prevede la fruizione dei servizi socio-assistenziali per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa

 - **SENTENZA N 253 DEL 21 GIUGNO 2006**
DIRITTI DELLA PERSONALITA'
Diritto all'orientamento e all'identità personale

 - **SENTENZA N 254 DEL 21 GIUGNO 2006**
FAMIGLIA
Regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in mancanza di una legge nazionale comune

 - **ORDINANZA N 280 DEL 2006**
STRANIERO E APOLIDE
Mancata previsione della convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale

 - **ORDINANZA N 283 DEL 3 LUGLIO 2006**
STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – sospensione

 - **SENTENZA N 312 DEL 18 LUGLIO 2006**
CACCIA
Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia

- **SENTENZA N 313 DEL 18 LUGLIO 2006** CACCIA
Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia
- **ORDINANZA N 321 DEL 18 LUGLIO 2006** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
- **SENTENZA N. 332 DEL 11 OTTOBRE 2006** CACCIA
Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia
- **ORDINANZA N.348 DEL 23 OTTOBRE 2006** TURISMO
Competenza regionale
- **ORDINANZA N 357 DEL 25 OTTOBRE 2006** PROTEZIONE CIVILE
Norme regionali in materia di protezione civile
- **SENTENZA N. 364 DEL 25 OTTOBRE 2006** ENERGIA
Impianti eolici
- **ORDINANZA N 368 DEL 25 OTTOBRE 2006** STRANIERO E APOLIDE
Ricongiungimento
- **ORDINANZA N. 395 DEL 8 NOVEMBRE 2006** STRANIERO E APOLIDE
Ricongiungimento
- **SENTENZA N. 407 DEL 4 DICEMBRE 2006** STRANIERO E APOLIDE
Procedimento di assunzione di lavoratore extra comunitario
- **ORDINANZA N. 419 DEL 4 DICEMBRE 2006** PROCEDIMENTO PENALE
Sostituto del difensore
- **ORDINANZA N.430 DEL 6 DICEMBRE 2006** ISTRUZIONE PUBBLICA
Introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca
- **SENTENZA N. 441 DEL 6 DICEMBRE 2006** CACCIA
Uso di richiami non previsti dalla normativa statale
- **ORDINANZA N 444 DEL 6 DICEMBRE 2006** STRANIERO E APOLIDE
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro

2007

totale provvedimenti 33

- **ORDINANZA N. 10 DEL 10 GENNAIO 2007** UNIVERSITÀ
Ordinanza di correzione di errore materiale

- **SENTENZA N. 13 DEL 10 GENNAIO 2007** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **ORDINANZA N. 16 DEL 10 GENNAIO 2007** PROCEDIMENTO PENALE
Decreto penale di condanna, opposizione

- **ORDINANZA N. 37 DEL 24 GENNAIO 2007** STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – traduzione

- **SENTENZA. N 51 DEL 7 FEBBRAIO 2007** PESCA
Disciplina delle reti da posta fissa

- **ORDINANZA N. 75 DEL 21 FEBBRAIO 2007** REATI E PENE
Reato di favoreggiamento illegale in un altro Stato

- **SENTENZA N. 78 DEL 5 MARZO 2007** ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Misure alternative alla detenzione e loro accesso da parte del condannato straniero irregolare

- **ORDINANZA N. 84 DEL 5 MARZO 2007** STRANIERO E APOLIDE
Sulla nomina del difensore d'ufficio

- **SENTENZA N. 138 DEL 18 APRILE 2007** ISTRUZIONE PUBBLICA
Riforma del secondo ciclo del sistema educativo

- **SENTENZA N. 150 DEL 18 APRILE 2007** CACCIA
Calendario venatorio, disciplina delle giornate e forme di caccia

- **SENTENZA N. 152 DEL 18 APRILE 2007** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **SENTENZA N. 158 DEL 18 APRILE 2007** DISABILE
Coniuge convivente, diritto al congedo straordinario per l'assistenza

- **ORDINANZA N. 225 DEL 18 GIUGNO 2007** STRANIERO E APOLIDE
Ricongiungimento

- **ORDINANZA N. 228 DEL 18 GIUGNO 2007** STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – sospensione

- **ORDINANZA N. 232 DEL 18 GIUGNO 2007** **RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTTRICI**
Installazione di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20
- **SENTENZA N 247 DEL 20 GIUGNO 2007** **PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI**
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
- **SENTENZA N. 254 DEL 20 GIUGNO 2007** **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
Interprete. Possibilità per lo straniero ammesso al beneficio di nominare un interprete
- **ORDINANZA N.278 DEL 4 LUGLIO 2007** **ISTRUZIONE PUBBLICA**
Abilitazione all'insegnamento
- **ORDINANZA N. 293 DEL 4 LUGLIO 2007** **STRANIERO E APOLIDE**
Decreto di espulsione – sospensione
- **SENTENZA N. 301 DEL 10 LUGLIO 2007** **CONSIGLIERI ORGANI LOCALI**
Immunità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
- **ORDINANZA N. 307 DEL 10 LUGLIO 2007** **UNIVERSITÀ**
Accesso programmato ai corsi
- **ORDINANZA N. 335 DEL 26 SETTEMBRE 2007** **STRANIERO E APOLIDE**
Ricongiungimento
- **ORDINANZA N 336 DEL 26 SETTEMBRE 2007** **STRANIERO E APOLIDE**
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
- **SENTENZA N 339 DEL 8 OTTOBRE 2007** **AGRICOLTURA E TURISMO**
Definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica
- **ORDINANZA N. 357 DEL 22 OTTOBRE 2007** **STRANIERO E APOLIDE**
Decreto di espulsione – sospensione
- **ORDINANZA N 361 DEL 24 OTTOBRE 2007** **STRANIERO E APOLIDE**
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
- **ORDINANZA. N. 369 DEL 24 OTTOBRE 2007** **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda

- **ORDINANZA N. 372 DEL 24 OTTOBRE 2007** STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – sospensione

- **ORDINANZA N. 397 DEL 19 NOVEMBRE 2007** STRANIERO E APOLIDE
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro

- **ORDINANZA N 419 DEL 22 NOVEMBRE 2007** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **SENTENZA N. 453 DEL 12 DICEMBRE 2007** ASSISTENZA E POLITICHE SOCIALI
Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili, e per le politiche delle pari opportunità

- **SENTENZA N. 454 DEL 12 DICEMBRE 2007** TURISMO
Competenza regionale

- **ORDINANZA N. 455 DEL 12 DICEMBRE 2007** STRANIERO E APOLIDE
Manca previsione del divieto di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di età inferiore a tre anni

2008

totale provvedimenti 32

-
- **ORDINANZA N. 14 DEL 14 GENNAIO 2008**
PROCEDIMENTO CIVILE
Procedimento di convalida di sfratto per morosità
 - **ORDINANZA N 20 DEL 28 GENNAIO 2008**
MINORI
Tutela delle lavoratrici madri
 - **ORDINANZA N 31 DEL 11 FEBBRAIO 2008.**
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzioni applicate dal direttore della circoscrizione doganale
 - **ORDINANZA N 36 DELL'11 FEBBRAIO 2008.**
CACCIA
Uso di richiami non previsti dalla normativa statale
 - **ORDINANZA N. 37 DEL 11 FEBBRAIO 2008.**
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
 - **ORDINANZA N 107 DEL 14 APRILE 2008**
STRANIERO E APOLIDE
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
 - **ORDINANZA N. 108 DEL 14 APRILE 2008.**
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
 - **ORDINANZA N 111 DEL 14 APRILE 2008**
STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – sospensione
 - **ORDINANZA N. 113 DEL 14 APRILE 2008**
STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione - sospensione
 - **ORDINANZA N 118 DEL 14 APRILE 2008**
STRANIERO E APOLIDE
Divieto di espulsione per lo straniero clandestino convivente di una cittadina italiana e, in alcuni casi, padre del nascituro
 - **SENTENZA N 167 DEL 19 MAGGIO 2008.**
ISTRUZIONE PUBBLICA
Abilitazione all'insegnamento
 - **ORDINANZA N. 184 DEL 19 MAGGIO 2008**
PREVIDENZA
Indennizzi per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero
 - **ORDINANZA N 197 DEL 21 MAGGIO 2008**
STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione – traduzione

- **ORDINANZA N. 209 DEL 9 GIUGNO 2008**
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Consulenza tecnica d'ufficio – oneri necessari per lo svolgimento degli accertamenti tecnici
- **SENTENZA N. 220 DELL'11 GIUGNO 2008**
AMBIENTE
Parchi faunistici – requisiti e modalità per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio
- **SENTENZA N 250 DEL 25 GIUGNO 2008**
CACCIA
Prelievo venatorio in deroga
- **ORDINANZA N. 252 DEL 25 GIUGNO 2008**
PREVIDENZA
Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale
- **SENTENZA N. 287 DEL 9 LUGLIO 2008**
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice
- **ORDINANZA 299 DEL 9 LUGLIO 2008**
STRANIERO E APOLIDE
Divieto di rientro nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni
- **ORDINANZA N. 304 DEL 9 LUGLIO 2008**
TRASPORTO PUBBLICO
Contratti di affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada
- **SENTENZA N. 310 DEL 29 LUGLIO 2008**
ESTRADIZIONE
Estradizione di minorenni
- **SENTENZA. N. 311 DEL 29 LUGLIO 2008**
CERIMONIALE
Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale
- **SENTENZA N. 323 DEL 30 LUGLIO 2008**
PREVIDENZA
Pensione privilegiata ordinaria
- **SENTENZA N 330 DEL 30 LUGLIO 2008**
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
- **ORDINANZA N. 347 DEL 20 OTTOBRE 2008**
PROCEDIMENTO PENALE
Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo

- **SENTENZA 375 DEL 17 NOVEMBRE 2008** TRASPORTO PUBBLICO
Soppressione, previa liquidazione dell'autorità portuale di Trapani con Decreto del Presidente della Repubblica

- **ORDINANZA N. 392 DEL 19 NOVEMBRE 2008** REATI E PENE
Reato di molestia o disturbo alle persone

- **SENTENZA N. 405 DEL 3 DICEMBRE 2008** CACCIA
Prelievo venatorio in deroga

- **SENTENZA N. 408 DEL 3 DICEMBRE 2008** PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice

- **SENTENZA N. 420 DEL 3 DICEMBRE 2008** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **SENTENZA N. 431 DEL 15 DICEMBRE 2008** UNIVERSITÀ
Accesso programmato ai corsi

- **SENTENZA N 438 DEL 15 DICEMBRE 2008** TUTELA DELLA SALUTE
Consenso informato del paziente al trattamento medico

2009

totale provvedimenti 26

- **SENTENZA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2009**
DISABILE
Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza
- **SENTENZA N. 21 DEL 30 GENNAIO 2009**
REATI E PENE
Reato di favoreggiamento all'ingresso illegale in un altro Stato
- **ORDINANZA N. 26 DEL 30 GENNAIO 2009**
PROCEDIMENTO PENALE
Appello penale
- **ORDINANZA N. 35 DEL 6 FEBBRAIO 2009**
PREVIDENZA
Aventi diritto al permesso retribuito per l'assistenza a persone handicappate
- **ORDINANZA N. 60 DEL 27 FEBBRAIO 2009**
PROCEDIMENTO PENALE
Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo
- **ORDINANZA N. 85 DEL 20 MARZO 2009**
VARIAZIONI TERRITORIALI
Petizioni alle Camere – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino
- **ORDINANZA N. 98 DEL 2 APRILE 2009**
DISABILE
Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza
- **SENTENZA N. 104 DEL 2 APRILE 2009**
CERIMONIALE
Regolamento della Regione Marche sulla disciplina delle precedenzae tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale
- **SENTENZA N. 105 DEL 2 APRILE 2009**
TUTELA DELLA SALUTE
Registrazione della popolazione canina
- **SENTENZA N. 124 DEL 30 APRILE 2009**
DISABILE
Ricorso in via principale – Fondo per la mobilità dei disabili
- **ORDINANZA N. 147 DELL'8 MAGGIO 2009**
PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
- **SENTENZA N. 165 DEL 29 MAGGIO 2009**
CACCIA
Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sul prelievo venatorio
- **SENTENZA N. 166 DEL 29 MAGGIO 2009**
ENERGIA
Impianti eolici

- **SENTENZA N. 169 DEL 29 MAGGIO 2009** ENERGIA
Impianti eolici

- **ORDINANZA N. 195 DEL 26 GIUGNO 2009** PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Procedimento civile – onorari dovuti all'ausiliario del giudice

- **ORDINANZA N. 219 DEL 26 GIUGNO 2009** STRANIERO E APOLIDE
Revoca automatica del permesso di soggiorno

- **ORDINANZA N. 220 DEL 17 LUGLIO 2009** PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilità della domanda

- **SENTENZA N. 251 DEL 24 LUGLIO 2009** AMBIENTE
Ricorsi regionali avverso il codice dell'ambiente

- **SENTENZA N. 253 DEL 30 LUGLIO 2009** TUTELA DELLA SALUTE
Consenso informato del paziente al trattamento medico

- **ORDINANZA N. 269 DEL 23 OTTOBRE 2009** ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI
Istituzione di fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili, e per le politiche delle pari opportunità

- **ORDINANZA N. 270 DEL 23 OTTOBRE 2009** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **ORDINANZA N. 292 DEL 6 NOVEMBRE 2009** COMMERCIO
Manifestazioni fieristiche

- **SENTENZA N. 294 DEL 13 NOVEMBRE 2009** IMPIEGO PUBBLICO
Causa di servizio – riammissione nel ruolo di provenienza a seguito di guarigione

- **ORDINANZA N. 303 DEL 20 NOVEMBRE 2009** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **ORDINANZA N. 324 DEL 4 DICEMBRE 2009** ISTRUZIONE PUBBLICA
In generale, sul riparto di competenze "legislatore" e "Stato-Regioni"

- **ORDINANZA N. 332 DELL'11 DICEMBRE 2009** PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti di un parlamentare

2010

totale provvedimenti 29

-
- | | |
|--|--|
| <p>- ORDINANZA N. 41 DELL'11 FEBBRAIO 2010
. .</p> | <p>PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa</p> |
| <p>- ORDINANZA N. 42 DELL'11 FEBBRAIO 2010
. .</p> | <p>DISABILE
Aventi diritto al congedo straordinario per l'assistenza</p> |
| <p>- SENTENZA N. 71 DEL 26 FEBBRAIO 2010
. .</p> | <p>PREVIDENZA
Contribuzione figurativa in caso di astensione obbligatoria per maternità - riconoscimento</p> |
| <p>- SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010
. .</p> | <p>ISTRUZIONE PUBBLICA
Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità</p> |
| <p>- SENTENZA N. 80 DEL 26 FEBBRAIO 2010
. .</p> | <p>DISABILE
Insegnanti di sostegno per disabili gravi – limite alla loro assunzione – illegittimità</p> |
| <p>- ORDINANZA N. 86 DEL 24 FEBBRAIO 2010
. <i>ammissibile</i></p> | <p>PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa</p> |
| <p>- ORDINANZA N. 88 DEL 24 FEBBRAIO 2010
. <i>man. infond.</i></p> | <p>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Liquidazione degli onorari all'avvocato per impugnazione inammissibile</p> |
| <p>- ORDINANZA N. 109 DEL 10 MARZO 2010
. <i>man. infond.</i></p> | <p>STRANIERO E APOLIDE
Udienza di convalida – mancata idoneità dei locali per l'udienza</p> |
| <p>- SENTENZA N. 124 DEL 24 MARZO 2010
. <i>ill. cost., non fond.</i></p> | <p>ENERGIA
In generale, impianti di energia rinnovabile</p> |
| <p>- SENTENZA N. 132 DEL 12 APRILE 2010
. <i>ill. cost., altro</i></p> | <p>PROFESSIONI
Istituzione di nuove professioni turistiche da parte delle regioni</p> |
| <p>- SENTENZA N. 134 DEL 12 APRILE 2010
. <i>ill. cost. parziale</i></p> | <p>STRANIERO E APOLIDE
Indisponibilità da parte delle regioni di Centri di Identificazione ed Espulsione</p> |
| <p>- ORDINANZA N. 165 DEL 28 APRILE 2010
. <i>manifesta inammissibilità</i></p> | <p>STRANIERO E APOLIDE
Revoca automatica del permesso di soggiorno</p> |

- **ORDINANZA N. 191 DEL 26 MAGGIO 2010**
 . *ammissibile*
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Procedimento penale a carico di un onorevole per il delitto di diffamazione a mezzo stampa

- **SENTENZA N. 199 DEL 7 GIUGNO 2010**
 . *cessata materia del contendere*
PESCA
Norme regionali sui procedimenti autorizzatori all'esercizio dell'attività di pesca

- **ORDINANZA N. 203 DEL 10 GIUGNO 2010**
 . *man. infond*
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Interprete. Possibilità per lo straniero ammesso al beneficio di nominare un interprete

- **ORDINANZA N. 338 DEL 24 NOVEMBRE 2010**
 . *man. inamm.*
STRANIERO E APOLIDE
Decreto di espulsione sospensione

- **SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010**
 .
DEMANIO
Proroga delle concessioni del demanio pubblico marittimo

- **SENTENZA N. 233 DEL 1° LUGLIO 2010**
 . *illegittimità; inammissibile*
CACCIA
Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sul prelievo venatorio

- **ORDINANZA N. 238 DEL 7 LUGLIO 2010**
 . *estinzione del processo*
AMBIENTE
Acque – Uso delle acque

- **ORDINANZA N. 239 DEL 7 LUGLIO 2010**
 . *estinzione del processo*
PROFESSIONI
Istituzione di nuove professioni turistiche da parte delle regioni

- **ORDINANZA N. 251 DELL'8 LUGLIO 2010**
 . *man. inamm*
ISTRUZIONE
Accesso di non docenti per i disabili

- **ORDINANZA N. 264 DEL 21 LUGLIO 2010**
 . *inammissibile*
VARIAZIONI TERRITORIALI
Distacco di Comune da una Regione

- **SENTENZA N. 266 DEL 22 LUGLIO 2010**
 . *ill. cast.*
CACCIA
Uso di richiami non previsti dalla normativa statale

- **SENTENZA N. 268 DEL 22 LUGLIO 2010**
. ill. cost. parziale
CACCIA
Sulla composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali

- **SENTENZA N. 285 DEL 28 LUGLIO 2010**
. non fond., inamm
PREVIDENZA
Indennità di maternità – diritto per il padre in alternativa alla madre biologica

- **ORDINANZA N. 308 DEL 28 OTTOBRE 2010**
. restituzione atti - jus superveniens
SANITA' PUBBLICA
Riserva di direzione al solo personale medico - esclusione del personale del ruolo sanitario con profilo professionale di psicologo

- **SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010**
. ill. cost. parziale, altro
ENERGIA
Impianti eolici

- **SENTENZA N. 344 DEL 26 NOVEMBRE 2010**
. ill. cost. parziale, altro
AMBIENTE
Impianti eolici

- **SENTENZA N. 356 DEL 15 DICEMBRE 2010**
. inamm.
PREVIDENZA
Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi

2011	<i>totale provvedimenti</i> 7
- SENTENZA N. 8 DEL 12 GENNAIO 2011 <i>. ill. cost., non fond., inamm</i>	FAMIGLIA Famiglia anagrafica e famiglia nucleare - estensione dei diritti
- SENTENZA N. 8 DEL 12 GENNAIO 2011 <i>. ill. cost., non fond., inamm</i>	TUTELA DELLA SALUTE Prontuario terapeutico regionale
- SENTENZA N. 8 DEL 12 GENNAIO 2011 <i>. ill. cost., non fond., inamm</i>	STRANIERO E APOLIDE Parità di accesso ai servizi pubblici e privati
- ORDINANZA N. 11 DEL 12 GENNAIO 2011 <i>. Inammissibile</i>	VARIAZIONI TERRITORIALI Distacco di Comune da una Regione
- SENTENZA N. 40 DEL 9 FEBBRAIO 2011 <i>. illegittimità costituzionale; inammissibilità</i>	ASSISTENZA – POLITICHE SOCIALI Diritto all'accesso per tutti i cittadini comunitari residenti nella regione da almeno trentasei mesi, nonché riconoscimento a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale
- SENTENZA N. 41 DEL 9 FEBBRAIO 2011 <i>. ill. cost</i>	ISTRUZIONE PUBBLICA Graduatorie a esaurimento - possibilità per i docenti per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione a "a nettino"
- ORDINANZA N. 59 DEL 18 FEBBRAIO 2011 <i>. man. inamm</i>	STRANIERO E APOLIDE 1 Espulsione di genitore straniero non comunitario

Totale Generale 153
